Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0448(COD)

16.4.2025

EMENDAMENTI
262 - 650

Progetto di relazione
Tilly Metz, Daniel Buda
(PE770.070v01-00)

Protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate

Proposta di regolamento
(COM(2023)0770 – C9-0446/2023 – 2023/0448(COD))

Emendamento 262
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che ***troppe soste con*** scarico e carico ***nei posti di controllo durante il viaggio*** sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto ***i lunghi viaggi non dovrebbero includere più di un periodo di riposo con scarico e carico.*** Per i viaggi su strada o su rotaia ***di durata superiore a nove ore per scopi diversi dalla macellazione, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA,*** è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.	(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che ***le attività di*** scarico e carico sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto***,*** per i viaggi su strada o su rotaia***, i periodi di riposo con carico e scarico dovrebbero essere ridotti al minimo.*** È opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.
[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).	[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 263
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che troppe soste con scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. ***Pertanto i lunghi viaggi non dovrebbero includere più di un periodo di riposo con scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a nove ore per scopi diversi dalla macellazione,*** oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.	(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che troppe soste con scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.
[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).	[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 264
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che troppe soste con scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto i ***lunghi*** viaggi ***non*** dovrebbero ***includere più di un periodo di riposo con scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a nove ore per scopi diversi dalla macellazione,*** oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.	(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che troppe soste con scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto i viaggi dovrebbero ***essere i più brevi possibile.*** Oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere ***sempre*** in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.
[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).	[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 265
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che ***troppe soste con*** scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono ***dannose*** per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto ***i lunghi viaggi non dovrebbero includere più di un periodo di riposo con scarico e carico.*** Per i viaggi su strada o su rotaia ***di durata superiore a nove ore per scopi diversi dalla macellazione,*** oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.	(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che ***lo*** scarico e ***il*** carico nei posti di controllo durante il viaggio sono ***dannosi*** per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto**,** per i viaggi su strada o su rotaia***, i periodi di riposo con carico e scarico dovrebbero essere ridotti al minimo.*** Oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.
[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).	[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 266
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che ***troppe soste con*** scarico e carico ***nei posti di controllo*** durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto i lunghi viaggi ***non*** dovrebbero ***includere più di un periodo di riposo con*** scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a nove ore ***per scopi diversi dalla macellazione***, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22], al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.	(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che ***le operazioni di*** scarico e carico durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto ***durante*** i lunghi viaggi ***si*** dovrebbero ***ridurre per quanto possibile le operazioni di*** scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a nove ore, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.
[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).	[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Or. es

Motivazione

L'EFSA evidenzia i problemi che gli animali possono subire durante lo scarico e il carico, senza indicare un numero massimo di operazioni di carico e scarico. Non risulta inoltre giustificato vietare che tali soste con scarico e carico di animali possano avvenire nei posti di controllo. Per motivi di coerenza, la condizione relativa agli animali destinati al macello dovrebbe essere eliminata.

Emendamento 267

Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che ***troppe soste con*** scarico e carico ***nei posti di controllo*** durante il viaggio sono ***dannose*** per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto ***i*** lunghi viaggi ***non*** dovrebbero ***includere più di un periodo di riposo*** con scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a nove ore ***per scopi diversi dalla macellazione***, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.	(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che ***lo*** scarico e ***il*** carico durante il viaggio sono ***dannosi*** per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto ***lo scarico e il carico nei*** lunghi viaggi dovrebbero ***essere ridotto il più possibile e*** con scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a nove ore, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.
[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).	[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 268
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che troppe soste con scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto i lunghi viaggi non dovrebbero includere più di un periodo di riposo con scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a ***nove*** ore per scopi diversi dalla macellazione, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.	(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che troppe soste con scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto i lunghi viaggi non dovrebbero includere più di un periodo di riposo con scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a ***otto*** ore per scopi diversi dalla macellazione, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.
[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).	[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 269
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che troppe soste con scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto i lunghi viaggi non dovrebbero includere più di un periodo di riposo con scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a nove ore per ***scopi diversi dalla macellazione***, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.	(38) I pareri dell'EFSA hanno confermato che troppe soste con scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto i lunghi viaggi non dovrebbero includere più di un periodo di riposo con scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a nove ore per ***tutti i trasporti***, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.
[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).	[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 270
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) I pareri dell'EFSA hanno	(38) I pareri dell'EFSA hanno

confermato che troppe soste con scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto i lunghi viaggi non dovrebbero includere più di un periodo di riposo con scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a nove ore per scopi diversi dalla macellazione, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati.	confermato che troppe soste con scarico e carico nei posti di controllo durante il viaggio sono dannose per il benessere degli animali, in quanto comportano una loro ulteriore manipolazione, con conseguente stress aggiuntivo e un maggiore rischio di esposizione a lesioni e infezioni. Pertanto i lunghi viaggi non dovrebbero includere più di un periodo di riposo con scarico e carico. Per i viaggi su strada o su rotaia di durata superiore a nove ore per scopi diversi dalla macellazione, oltre ai più recenti pareri scientifici dell'EFSA, è opportuno prendere in considerazione i periodi massimi di guida e i periodi minimi di riposo per i conducenti su strada di cui al regolamento (CE) n. 561/2006[22] al fine di migliorare il coordinamento con i tempi di viaggio e i periodi di riposo degli animali trasportati. ***Alcune specie e/o categorie di animali dovrebbero essere autorizzate a riposare nel veicolo laddove lo scarico potrebbe comprometterne lo stato sanitario, qualora siano previste condizioni specifiche.***
[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).	[22] Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 271
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. ***In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.***	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze.

Or. en

Emendamento 272
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. ***In base ai*** pareri scientifici ***dell'EFSA, l'***età e ***il*** peso minimi ***di tali*** animali prima ***di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al*** trasporto. ***Inoltre tali animali*** dovrebbero ***essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente***	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. ***L'eccessivo livello di dettaglio della legislazione dell'UE può creare una complessità inutile e ridurre la flessibilità nell'attuazione. Invece di rigide misure prescrittive, i requisiti in materia di trasporto dovrebbero concentrarsi sulla garanzia del benessere degli animali attraverso norme basate sui risultati. Sebbene i*** pareri scientifici ***sostengano l'aumento dell'***età e ***del*** peso minimi ***degli***

gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.	animali prima ***del*** trasporto ***per aumentarne la resistenza, le disposizioni normative*** dovrebbero ***consentire soluzioni pratiche e innovative che garantiscano il benessere degli animali senza imporre limiti temporali eccessivamente restrittivi.***

Or. en

Emendamento 273
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. ***In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al*** trasporto***. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo*** massimo di ***otto*** ore***, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente*** gli animali ***non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.***	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. ***Il tempo di viaggio per il*** trasporto ***su strada di vitelli, agnelli, capretti e suinetti non svezzati dovrebbe consistere in un*** massimo di ***due parti, ciascuna delle quali non deve superare le nove ore. Dopo le prime nove*** ore ***e se*** gli animali ***non hanno raggiunto il luogo di destinazione finale, deve essere effettuato un periodo di riposo di almeno un'ora senza scarico e agli animali devono essere somministrati acqua e nutrimento, come elettroliti, se opportuno, tenendo conto della specie dell'animale, delle sue esigenze fisiologiche e delle norme sanitarie;***

Or. en

Emendamento 274
Emma Wiesner, Elsi Katainen, Christine Singer

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età ***e il peso minimi*** di tali animali ***prima di poter essere trasportati dovrebbero*** essere ***aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto***. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età ***minima per il trasporto*** di tali animali ***dovrebbe*** essere ***aumentata, a meno che la salute dell'animale possa essere garantita in altro modo***. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.

Or. en

Emendamento 275
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. ***Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un***	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto.

sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.

Or. en

Emendamento 276
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. ***Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.***	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto.

Or. en

Emendamento 277
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e ***occorre garantirne*** l'alimentazione a bordo in funzione delle	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze ***non è***

loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. ***Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di*** trasporto ***un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli*** animali non svezzati ***con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.***

garantita. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. ***Pertanto non dovrebbe essere consentito il*** trasporto ***degli*** animali non svezzati.

Or. en

Emendamento 278
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di ***otto*** ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di ***nove*** ore***, seguito da una pausa di almeno un'ora durante la quale sono loro forniti acqua e alimenti, prima di essere trasportati per un ulteriore periodo massimo di nove ore***, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.

Or. fr

Emendamento 279
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto***, segnatamente con un sistema immunitario più forte***. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.

Or. en

Emendamento 280
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali

animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.	animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte***,*** ***alimentazione elettrolitica,*** o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.

Or. en

Emendamento 281
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni adeguate.	(39) Gli animali non svezzati sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto e occorre garantirne l'alimentazione a bordo in funzione delle loro esigenze. In base ai pareri scientifici dell'EFSA, l'età e il peso minimi di tali animali prima di poter essere trasportati dovrebbero essere aumentati in modo che essi siano più resilienti e idonei al trasporto. Inoltre tali animali dovrebbero essere trasportati per un periodo massimo di otto ore, a meno che non sia installato a bordo del mezzo di trasporto un sistema che consenta di alimentare efficacemente gli animali non svezzati con latte o un sostituto del latte a temperatura corporea ***o elettroliti*** in condizioni adeguate.

Or. en

Emendamento 282
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che fornire un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati è una prescrizione difficile da soddisfare. Gli animali non svezzati devono essere alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni analoghe a quelle dell'alimentazione naturale a base di latte e a intervalli che impediscano l'insorgenza della fame a lungo termine. ***I sistemi di alimentazione dovrebbero essere progettati in modo da consentire la somministrazione del latte o del sostituto del latte a tutti gli animali a bordo, con una necessità minima di intervento da parte di guardiani o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per evitare la contaminazione del latte. Il sistema di alimentazione dovrebbe essere adattato alle circostanze e al tipo di trasporto in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli animali sono trasportati su una nave traghetto, si dovrebbe tener conto dello spazio limitato intorno al mezzo di trasporto e del movimento della nave. Al fine di evitare che si creino incoerenze nei sistemi di alimentazione, la Commissione dovrebbe riconoscere tali sistemi sulla base delle prove scientifiche e tecniche della loro efficacia nel quadro dell'uso previsto e della loro conformità alle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita in questo compito dall'EFSA.***	(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che fornire un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati è una prescrizione difficile da soddisfare. Gli animali non svezzati devono essere alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni analoghe a quelle dell'alimentazione naturale a base di latte e a intervalli che impediscano l'insorgenza della fame a lungo termine.

Or. en

Emendamento 283
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) L'esperienza acquisita con l'***applicazione*** del regolamento (CE) n. 1/2005 ***dimostra che fornire*** un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati ***è una prescrizione difficile da soddisfare. Gli*** animali ***non svezzati devono essere alimentati con*** latte specifico per specie o ***con un adeguato sostituto*** del latte a temperatura corporea in condizioni ***analoghe a quelle dell'***alimentazione naturale ***a base di latte*** e a intervalli che impediscano ***l'insorgenza della*** fame ***a lungo termine***. ***I sistemi di alimentazione dovrebbero essere progettati in modo da consentire la somministrazione del latte o del sostituto del latte a tutti gli animali a bordo, con una necessità minima di intervento da parte di guardiani o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per evitare la contaminazione del latte.*** Il sistema di alimentazione ***dovrebbe essere adattato alle circostanze e al tipo di trasporto in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli animali sono trasportati su una nave traghetto, si dovrebbe tener conto dello spazio limitato intorno al mezzo di trasporto e del movimento della nave. Al fine di evitare che si creino incoerenze nei sistemi di alimentazione, la Commissione dovrebbe riconoscere tali sistemi sulla base delle prove scientifiche e tecniche della*** loro ***efficacia nel quadro dell'uso previsto e della loro conformità alle norme stabilite nel presente regolamento***. ***La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita in questo compito dall'EFSA.***	(40) L'esperienza acquisita con l'***attuazione*** del regolamento (CE) n. 1/2005 ***ha evidenziato le difficoltà nel garantire*** un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati***. Tali*** animali ***necessitano di*** latte specifico per specie o ***adeguati sostituti*** del latte a temperatura corporea***, somministrati*** in condizioni ***che riproducono l'***alimentazione naturale e a intervalli che impediscano ***la*** fame ***prolungata***. ***Per facilitare la conformità, i trasportatori dovrebbero avere la piena flessibilità di scegliere*** il sistema di alimentazione ***che meglio si adatta al loro veicolo e alle*** loro ***esigenze operative***.

Emendamento 284
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che ***fornire un'alimentazione adeguata agli*** animali non svezzati ***è una prescrizione difficile da soddisfare. Gli animali non svezzati devono essere alimentati con latte specifico*** per specie ***o con un adeguato sostituto del*** latte ***a temperatura corporea in condizioni analoghe a quelle dell'alimentazione naturale a base di latte e a intervalli che impediscano l'insorgenza della fame a lungo termine.*** I sistemi ***di alimentazione dovrebbero*** essere progettati in modo da consentire ***la somministrazione del latte o del sostituto del latte a tutti gli animali a bordo, con una necessità minima di*** intervento da parte ***di guardiani o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione*** per evitare la contaminazione ***del latte. Il sistema di alimentazione dovrebbe essere adattato alle circostanze e al tipo di*** trasporto ***in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli animali sono trasportati su una nave traghetto, si dovrebbe*** tener conto dello spazio limitato ***intorno al mezzo di trasporto*** e del movimento della nave. ***Al fine di evitare che si creino incoerenze nei sistemi di alimentazione, la Commissione dovrebbe riconoscere tali*** sistemi ***sulla base delle prove scientifiche e tecniche della loro efficacia nel quadro dell'uso***	(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che ***gli*** animali non svezzati ***necessitano di un'alimentazione specifica*** per specie***; tuttavia, nella pratica, l'utilizzo di*** latte ***o di sostituti del latte durante il trasporto può creare problemi igienici e aumentare il rischio di contaminazione. Per evitare disidratazione e squilibri metabolici, si raccomanda di somministrare agli animali non svezzati, durante il trasporto, acqua arricchita con elettroliti, una soluzione che aiuta a mantenere l'idratazione e l'equilibrio elettrolitico.*** I sistemi ***con acqua elettrolitica devono*** essere progettati in modo da consentire ***a ciascun animale di accedere a una quantità adeguata di liquido con un*** intervento ***minimo*** da parte ***del personale e dovrebbero essere facili da pulire e disinfettare*** per evitare la contaminazione. ***Soprattutto nel*** trasporto ***marittimo su traghetto si deve*** tener conto dello spazio limitato e del movimento della nave***, con*** sistemi ***di abbeveraggio adatti a tali condizioni***.

previsto e della loro conformità alle norme stabilite nel presente regolamento**. **La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita in questo compito dall'EFSA.

Or. en

Emendamento 285
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che fornire un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati è una prescrizione difficile da soddisfare. Gli animali non svezzati devono essere alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni analoghe a quelle dell'alimentazione naturale a base di latte e a intervalli che impediscano l'insorgenza della fame a lungo termine. I sistemi di alimentazione dovrebbero essere progettati in modo da consentire la somministrazione del latte o del sostituto del latte a tutti gli animali a bordo, con una necessità minima di intervento da parte di guardiani o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per evitare la contaminazione del latte. Il sistema di alimentazione dovrebbe essere adattato alle circostanze e al tipo di trasporto in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli animali sono trasportati su una nave traghetto, si dovrebbe tener conto dello spazio limitato intorno al mezzo di trasporto e del movimento della nave. ***Al fine di evitare che si creino incoerenze nei sistemi di alimentazione, la Commissione***	(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che fornire un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati è una prescrizione difficile da soddisfare. Gli animali non svezzati devono essere alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni analoghe a quelle dell'alimentazione naturale a base di latte e a intervalli che impediscano l'insorgenza della fame a lungo termine. I sistemi di alimentazione dovrebbero essere progettati in modo da consentire la somministrazione del latte o del sostituto del latte a tutti gli animali a bordo, con una necessità minima di intervento da parte di guardiani o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per evitare la contaminazione del latte. Il sistema di alimentazione dovrebbe essere adattato alle circostanze e al tipo di trasporto in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli animali sono trasportati su una nave traghetto, si dovrebbe tener conto dello spazio limitato intorno al mezzo di trasporto e del movimento della nave.

dovrebbe riconoscere tali sistemi sulla base delle prove scientifiche e tecniche della loro efficacia nel quadro dell'uso previsto e della loro conformità alle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita in questo compito dall'EFSA.

Or. fr

Emendamento 286
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che fornire un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati è una prescrizione difficile da soddisfare. ***Gli animali non svezzati devono essere alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni analoghe a quelle dell'alimentazione naturale a base di latte e a intervalli che impediscano l'insorgenza della fame a lungo termine.*** I sistemi di alimentazione dovrebbero essere progettati in modo da consentire la somministrazione ***del latte o del sostituto del latte*** a tutti gli animali a bordo, con una necessità minima di intervento da parte di ***guardiani*** o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per evitare la contaminazione del latte. Il sistema di alimentazione dovrebbe essere adattato alle circostanze e al tipo di trasporto in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli animali sono trasportati su una nave traghetto, si dovrebbe tener conto dello	(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che fornire un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati è una prescrizione difficile da soddisfare. I sistemi di alimentazione dovrebbero essere progettati in modo da consentire la somministrazione ***di acqua e di nutrimento come gli elettroliti*** a tutti gli animali a bordo, con una necessità minima di intervento da parte di ***tecnici animali qualificati*** o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per evitare la contaminazione del latte. Il sistema di alimentazione dovrebbe essere adattato alle circostanze e al tipo di trasporto in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli animali sono trasportati su una nave traghetto, si dovrebbe tener conto dello spazio limitato intorno al mezzo di trasporto e del movimento della nave. Al fine di evitare che si creino incoerenze nei sistemi di alimentazione, la Commissione dovrebbe riconoscere tali sistemi sulla base delle prove scientifiche e tecniche della loro efficacia nel quadro dell'uso previsto e

spazio limitato intorno al mezzo di trasporto e del movimento della nave. Al fine di evitare che si creino incoerenze nei sistemi di alimentazione, la Commissione dovrebbe riconoscere tali sistemi sulla base delle prove scientifiche e tecniche della loro efficacia nel quadro dell'uso previsto e della loro conformità alle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita in questo compito dall'EFSA.

della loro conformità alle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita in questo compito dall'EFSA.

Or. en

Emendamento 287
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che fornire un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati è una prescrizione difficile ***da soddisfare***. Gli animali non svezzati devono essere alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni analoghe a quelle dell'alimentazione naturale a base di latte e a intervalli che impediscano l'insorgenza della fame a lungo termine. I sistemi di alimentazione ***dovrebbero essere*** progettati in modo da consentire la somministrazione del latte o del sostituto del latte a tutti gli animali a bordo, ***con una necessità minima di*** intervento da parte di guardiani o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per evitare la contaminazione del latte. Il sistema di alimentazione ***dovrebbe essere*** adattato alle circostanze e al tipo di trasporto in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli	(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che fornire un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati è una prescrizione difficile ***e non soddisfatta***. Gli animali non svezzati***, allontanati dalle loro madri,*** devono essere alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni analoghe a quelle dell'alimentazione naturale a base di latte e a intervalli che impediscano l'insorgenza della fame a lungo termine. I sistemi di alimentazione ***non sono*** progettati in modo da consentire la somministrazione del latte o del sostituto del latte a tutti gli animali a bordo, ***e richiedono l'***intervento da parte di guardiani o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per evitare la contaminazione del latte. Il sistema di alimentazione ***non è*** adattato alle circostanze e al tipo di trasporto in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli animali

animali sono trasportati su una nave traghetto, ***si dovrebbe tener conto dello*** spazio limitato intorno al mezzo di trasporto e ***del*** movimento della nave. Al fine di evitare che si creino incoerenze nei sistemi di alimentazione, la Commissione dovrebbe riconoscere tali sistemi ***sulla base delle prove scientifiche e tecniche della loro efficacia nel quadro dell'uso previsto e della loro conformità alle norme stabilite nel presente regolamento***. ***La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita in questo compito dall'EFSA.***	sono trasportati su una nave traghetto, ***lo*** spazio limitato intorno al mezzo di trasporto e ***il*** movimento della nave ***complicano ulteriormente la conformità alle prescrizioni alimentari***. Al fine di evitare che si creino incoerenze nei sistemi di alimentazione ***che influiscono negativamente sul benessere degli animali non svezzati***, la Commissione ***non*** dovrebbe riconoscere tali sistemi ***quali alternativa per alimentare adeguatamente gli animali non svezzati durante il trasporto***.
	Or. en

Emendamento 288
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che fornire un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati è una prescrizione difficile da soddisfare. Gli animali non svezzati devono essere alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a temperatura corporea in condizioni analoghe a quelle dell'alimentazione naturale a base di latte e a intervalli che impediscano l'insorgenza della fame a lungo termine. I sistemi di alimentazione dovrebbero essere progettati in modo da consentire la somministrazione del latte o del sostituto del latte a tutti gli animali a bordo, con una necessità minima di intervento da parte di guardiani o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per evitare la contaminazione del latte. Il sistema di alimentazione dovrebbe essere adattato alle circostanze e	(40) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che fornire un'alimentazione adeguata agli animali non svezzati è una prescrizione difficile da soddisfare. Gli animali non svezzati devono essere alimentati con latte specifico per specie o con un adeguato sostituto del latte a temperatura corporea ***o elettroliti***, in condizioni analoghe a quelle dell'alimentazione naturale a base di latte e a intervalli che impediscano l'insorgenza della fame a lungo termine. I sistemi di alimentazione dovrebbero essere progettati in modo da consentire la somministrazione del latte o del sostituto del latte ***o di elettroliti*** a tutti gli animali a bordo, con una necessità minima di intervento da parte di guardiani o conducenti. La manutenzione dovrebbe consentire un'adeguata pulizia e disinfezione per evitare la contaminazione del latte ***o degli elettroliti***. Il sistema di alimentazione

al tipo di trasporto in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli animali sono trasportati su una nave traghetto, si dovrebbe tener conto dello spazio limitato intorno al mezzo di trasporto e del movimento della nave. Al fine di evitare che si creino incoerenze nei sistemi di alimentazione, la Commissione dovrebbe riconoscere tali sistemi sulla base delle prove scientifiche e tecniche della loro efficacia nel quadro dell'uso previsto e della loro conformità alle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita in questo compito dall'EFSA.	dovrebbe essere adattato alle circostanze e al tipo di trasporto in cui è destinato ad essere utilizzato. In particolare quando gli animali sono trasportati su una nave traghetto, si dovrebbe tener conto dello spazio limitato intorno al mezzo di trasporto e del movimento della nave. Al fine di evitare che si creino incoerenze nei sistemi di alimentazione, la Commissione dovrebbe riconoscere tali sistemi sulla base delle prove scientifiche e tecniche della loro efficacia nel quadro dell'uso previsto e della loro conformità alle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita in questo compito dall'EFSA.

Or. en

Emendamento 289
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	40 bis. Gli animali non svezzati non dovrebbero essere trasportati poiché non è possibile garantire loro le cure e l'alimentazione richieste durante il trasporto e il rischio di esposizione alle malattie infettive mentre il loro sistema immunitario è immaturo, è troppo elevato.

Or. en

Emendamento 290
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*

(41) Pur considerando lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali, i pareri scientifici dell'EFSA non giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda lo stress da movimento nei mezzi di trasporto marittimo. I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. Gli animali trasportati via mare non sono esposti allo stesso tipo di movimento degli animali trasportati su strada o su rotaia. Il movimento sulle navi marittime non incide sulla stabilità degli animali allo stesso modo del movimento sui veicoli stradali, dove sono soggetti a movimenti improvvisi ripetuti e inattesi. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali è meno dannoso per il loro benessere. A condizione che gli animali a bordo delle navi marittime, quali le navi adibite al trasporto di bestiame, le navi portacontenitori e le navi traghetto, dispongano di spazio sufficiente per sdraiarsi e riposare, abbiano cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati, il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 291
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) ***Pur considerando lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati***	(41) I pareri scientifici dell'EFSA ***considerano*** lo stress da movimento ***come un rischio importante per il benessere***

nei veicoli stradali, i pareri scientifici dell'EFSA ***non giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda*** lo stress da movimento ***nei mezzi di*** trasporto marittimo. ***I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello*** stress da movimento ***sul benessere degli*** animali ***trasportati***. ***Gli animali trasportati via mare non sono esposti allo stesso tipo di movimento degli animali trasportati su strada o su rotaia. Il movimento sulle navi marittime non incide sulla stabilità degli*** animali ***allo stesso modo del movimento sui veicoli stradali, dove sono soggetti a movimenti improvvisi ripetuti e inattesi***. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali è ***meno*** dannoso per il loro benessere. ***A condizione che gli animali a bordo delle navi marittime, quali le navi adibite al trasporto di bestiame, le navi portacontenitori e le navi traghetto, dispongano di spazio sufficiente per sdraiarsi e riposare, abbiano cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati,*** il tempo trascorso in mare ***non*** dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio.

degli animali trasportati nei veicoli stradali. L'EFSA e altre ricerche scientifiche riconoscono inoltre che gli animali possono subire uno stress da movimento durante il trasporto marittimo ***e, quando le condizioni del mare sono particolarmente agitate, si prevede che lo*** stress da movimento ***sia significativo per gli*** animali. ***Esistono anche diversi altri fattori di stress che si applicano per il trasporto via mare e con altre modalità di trasporto, come la possibilità di patire la fame e la sete e l'effetto della mescolanza con altri*** animali ***sconosciuti***. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali è dannoso ***anche*** per il loro benessere. Il tempo trascorso in mare***, così come avviene per il trasporto su strada e su rotaia,*** dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio***. In particolare, se tale tempo non venisse conteggiato, si correrebbe il rischio che gli operatori e i trasportatori spostino le loro operazioni interamente su viaggi marittimi senza limiti di tempo, eludendo così tutti gli obblighi dei viaggi via terra. I viaggi in mare dovrebbero pertanto essere limitati a un massimo di 48 ore, o 24 ore per gli animali non svezzati. Quando un'autorità competente designata da uno Stato membro, sulla base di previsioni meteorologiche e sullo stato del mare diffuse da un servizio d'informazione meteorologica qualificato, ritiene che le condizioni meteorologiche o del mare siano eccezionalmente sfavorevoli e creino un rischio per l'incolumità o il benessere degli animali, tale autorità dovrebbe informarne il capitano di una nave che intende uscire dal porto, e dovrebbe proibire alla nave di lasciare il porto fino a quando la situazione non ritorna alla normalità.***

Or. en

Emendamento 292

Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) ***Pur considerando*** lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali***, i pareri scientifici dell'EFSA non giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda lo stress da movimento nei mezzi di trasporto marittimo***. I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. ***Gli animali trasportati via mare non sono esposti allo stesso tipo di movimento degli animali trasportati*** su strada ***o su rotaia***. ***Il movimento sulle navi marittime*** non ***incide sulla stabilità degli animali allo stesso modo del movimento sui veicoli stradali, dove sono soggetti a*** movimenti ***improvvisi ripetuti e inattesi***. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali è meno dannoso per il loro benessere. A condizione che gli animali a bordo delle ***navi marittime, quali le*** navi adibite al trasporto di bestiame***, le*** navi portacontenitori ***e le navi traghetto***, dispongano di spazio sufficiente per sdraiarsi e riposare, abbiano cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati, il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio.	(41) ***I pareri scientifici dell'EFSA considerano*** lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali. I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono ***pertanto*** limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. ***I pareri dell'EFSA giungono inoltre alla conclusione che le sollecitazioni provocate dai movimenti nel trasporto*** su strada ***e su navi traghetto comportano ulteriori problemi se il mare è mosso e/o i veicoli sul traghetto*** non ***sono adeguatamente assicurati contro i*** movimenti ***in ogni direzione. Pertanto nei viaggi sulle navi traghetto le sollecitazioni sono ancora più rilevanti rispetto al trasporto su strada. In aggiunta, secondo i pareri dell'EFSA, sussistono ulteriori pericoli per le sollecitazioni causate da eventuali attese nei porti, condizioni meteorologiche estreme in mare nonché stress da calore dovuto a scarsa ventilazione quando i veicoli adibiti al trasporto si trovano sottocoperta***. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali ***che viaggiano nei mezzi di trasporto sulle navi traghetto è comparabile alle sollecitazioni nei mezzi di trasporto su strada e su rotaia, dunque per gli animali può essere previsto solo un determinato tempo di viaggio complessivo anche nel trasporto marittimo***. A condizione che gli animali ***siano sistemati*** a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame ***o delle*** navi portacontenitori ***che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato I, capo IV***, ***e che*** dispongano di spazio sufficiente per sdraiarsi e

riposare, abbiano cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati, il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio.

Or. de

Emendamento 293
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) ***Pur considerando lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali***, i pareri scientifici dell'EFSA ***non giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda*** lo stress da movimento ***nei mezzi di trasporto marittimo***. I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. Gli animali trasportati via mare non sono esposti ***allo stesso tipo di movimento degli animali trasportati su strada o su rotaia. Il movimento sulle navi marittime non incide sulla stabilità degli animali allo stesso modo del movimento sui veicoli stradali, dove sono soggetti a movimenti improvvisi ripetuti e inattesi. Di conseguenza l'impatto del*** trasporto marittimo ***sugli animali è meno dannoso*** per il loro benessere. ***A condizione che*** gli animali a bordo delle navi marittime, quali le navi adibite al trasporto di bestiame, le navi portacontenitori e le navi traghetto, ***dispongano*** di spazio sufficiente per sdraiarsi e riposare, ***abbiano*** cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati, il tempo trascorso in mare ***non*** dovrebbe essere conteggiato come tempo	(41) I pareri scientifici dell'EFSA ***considerano*** lo stress da movimento ***come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali.*** I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. Gli animali trasportati via mare non sono ***solo*** esposti ***allo stress da movimento, ma diversi altri fattori specifici del*** trasporto marittimo ***sono ancora più dannosi*** per il loro benessere ***rispetto al trasporto su strada, come le condizioni meteorologiche estreme in mare, i lunghi viaggi, l'impossibilità di evitare il mare mosso a causa dei lunghi spostamenti e l'accumulo di letame durante il viaggio, con conseguenti problemi di benessere e salute degli animali.*** Gli animali a bordo delle navi marittime, quali le navi adibite al trasporto di bestiame, le navi portacontenitori e le navi traghetto, ***dovrebbero disporre*** di spazio sufficiente per sdraiarsi e riposare, ***avere*** cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati, ***ma ciò non è garantito. Poiché*** il tempo trascorso in mare ***fa parte di un trasporto e implica rischi elevati per gli animali trasportati,*** dovrebbe essere ***sempre*** conteggiato come

di viaggio.	tempo di viaggio.

Or. en

Emendamento 294
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Pur considerando lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali, i pareri scientifici dell'EFSA non giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda lo stress da movimento nei mezzi di trasporto marittimo. I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. Gli animali trasportati via mare non sono esposti allo stesso tipo di movimento degli animali trasportati su strada o su rotaia. Il movimento sulle navi marittime non incide sulla stabilità degli animali allo stesso modo del movimento sui veicoli stradali, dove sono soggetti a movimenti improvvisi ripetuti e inattesi. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali è meno dannoso per il loro benessere. ***A condizione che gli animali a bordo delle navi marittime, quali le navi adibite al trasporto di bestiame, le navi portacontenitori e le navi traghetto, dispongano di spazio sufficiente per sdraiarsi e riposare, abbiano cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati,*** il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio.	(41) Pur considerando lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali, i pareri scientifici dell'EFSA non giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda lo stress da movimento nei mezzi di trasporto marittimo. I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. Gli animali trasportati via mare non sono esposti allo stesso tipo di movimento degli animali trasportati su strada o su rotaia. Il movimento sulle navi marittime non incide sulla stabilità degli animali allo stesso modo del movimento sui veicoli stradali, dove sono soggetti a movimenti improvvisi ripetuti e inattesi. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali è meno dannoso per il loro benessere. Il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio.

Or. en

Emendamento 295
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Pur considerando lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali, i pareri scientifici dell'EFSA non giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda lo stress da movimento nei mezzi di trasporto marittimo. I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. Gli animali trasportati via mare non sono esposti allo stesso tipo di movimento degli animali trasportati su strada o su rotaia. Il movimento sulle navi marittime non incide sulla stabilità degli animali allo stesso modo del movimento sui veicoli stradali, dove sono soggetti a movimenti improvvisi ripetuti e inattesi. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali è meno dannoso per il loro benessere. ***A condizione che gli animali a bordo delle navi marittime, quali le navi adibite al trasporto di bestiame, le navi portacontenitori e le navi traghetto, dispongano di spazio sufficiente per sdraiarsi e riposare, abbiano cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati,*** il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio.	(41) Pur considerando lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali, i pareri scientifici dell'EFSA non giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda lo stress da movimento nei mezzi di trasporto marittimo. I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. Gli animali trasportati via mare non sono esposti allo stesso tipo di movimento degli animali trasportati su strada o su rotaia. Il movimento sulle navi marittime non incide sulla stabilità degli animali allo stesso modo del movimento sui veicoli stradali, dove sono soggetti a movimenti improvvisi ripetuti e inattesi. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali è meno dannoso per il loro benessere. ***Inoltre, l'eccessivo livello di dettaglio nella legislazione dell'UE può creare una complessità inutile e portare a misure rigide e prescrittive che potrebbero non riflettere le realtà pratiche. Pertanto***, il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio.

Or. en

Emendamento 296
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Pur considerando lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali, i pareri scientifici dell'EFSA non giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda lo stress da movimento nei mezzi di trasporto marittimo. I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. Gli animali trasportati via mare non sono esposti allo stesso tipo di movimento degli animali trasportati su strada o su rotaia. Il movimento sulle navi marittime non incide sulla stabilità degli animali allo stesso modo del movimento sui veicoli stradali, dove sono soggetti a movimenti improvvisi ripetuti e inattesi. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali è meno dannoso per il loro benessere. A condizione che gli animali a bordo delle navi marittime, quali le navi adibite al trasporto di bestiame, le navi portacontenitori e le navi traghetto, dispongano di spazio sufficiente ***per sdraiarsi e riposare***, abbiano cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati, il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio.	(41) Pur considerando lo stress da movimento come un rischio importante per il benessere degli animali trasportati nei veicoli stradali, i pareri scientifici dell'EFSA non giungono alla stessa conclusione per quanto riguarda lo stress da movimento nei mezzi di trasporto marittimo. I tempi di viaggio sui mezzi di trasporto su strada e su rotaia sono limitati e i periodi di riposo sono previsti al fine di attenuare gli effetti dello stress da movimento sul benessere degli animali trasportati. Gli animali trasportati via mare non sono esposti allo stesso tipo di movimento degli animali trasportati su strada o su rotaia. Il movimento sulle navi marittime non incide sulla stabilità degli animali allo stesso modo del movimento sui veicoli stradali, dove sono soggetti a movimenti improvvisi ripetuti e inattesi. Di conseguenza l'impatto del trasporto marittimo sugli animali è meno dannoso per il loro benessere. A condizione che gli animali a bordo delle navi marittime, quali le navi adibite al trasporto di bestiame, le navi portacontenitori e le navi traghetto, dispongano di spazio sufficiente, abbiano cibo e acqua in quantità sufficienti e a intervalli adeguati, il tempo trascorso in mare non dovrebbe essere conteggiato come tempo di viaggio.

Or. fr

Emendamento 297

Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive.*** Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo ***è difficile in quanto entrano in gioco*** molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. ***Il trasporto di animali in*** camion dotati di aria condizionata ***è costoso e probabilmente insostenibile. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di*** temperature estreme ***per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte***. ***Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.***	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo ***dipende da*** molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. ***Disporre di*** camion dotati di aria condizionata ***o altri sistemi di ventilazione è necessario per garantire la protezione e il benessere degli animali durante il trasporto, in caso di*** temperature estreme.

Or. es

Emendamento 298
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere.	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere.

La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e ***non consente facilmente di adottare misure correttive.*** Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.	La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e ***richiede sensori avanzati da collocare nelle corrette posizioni per rilevare adeguatamente le temperature interne***. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion***, l'uso di sistemi di ventilazione meccanica, l'uso di sistemi di riscaldamento a basse temperature*** e la fornitura di maggiore spazio agli animali. ***Tuttavia, se un organizzatore utilizza un mezzo di trasporto dotato di una tecnologia omologata in grado di controllare le temperature ambiente interne e può essere monitorato mediante termometri e igrometri interni omologati al fine di garantire il mantenimento delle temperature e dell'umidità interne, tale deroga può essere consentita.***

Or. en

Emendamento 299
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*

(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in*** camion ***dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile.*** È ***pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi*** della temperatura ***a bordo,*** come l'apertura degli sfiati ***dei camion*** e la fornitura di ***maggiore*** spazio agli animali.	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***Quando il*** camion è ***dotato di un sistema di regolazione*** della temperatura***, la temperatura interna dovrebbe essere monitorata. In assenza di un sistema di questo genere, si raccomandano misure alternative,*** come l'apertura degli sfiati e la fornitura di spazio ***aggiuntivo*** agli animali***, al fine di mitigare i possibili effetti negativi delle fluttuazioni di temperatura a bordo***.

Or. en

Emendamento 300
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di***	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. È opportuno ***adottare misure specifiche*** in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo,

animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. È ***pertanto*** opportuno ***limitare i tempi di viaggio*** in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.	come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.

Or. en

Emendamento 301
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso ***e probabilmente insostenibile. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza*** di temperature estreme ***per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi*** della temperatura ***a bordo, come l'apertura degli sfiati dei***	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso***. Tuttavia, in caso*** di temperature estreme ***all'esterno, si dovrebbe tenere conto*** della temperatura ***all'interno del veicolo quando il*** camion ***è adattato per la regolazione della temperatura***.

camion ***e la fornitura di maggiore spazio agli animali***.

Or. en

Emendamento 302
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***La misurazione delle*** temperature interne ***durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive***. ***Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di*** animali ***in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile***. È ***pertanto*** opportuno ***limitare i tempi di viaggio*** in presenza di temperature estreme per ***ridurre*** l'esposizione degli animali ***a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo*** durante ***la notte***. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per ***attenuare*** i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***Poiché la temperatura all'interno del veicolo è influenzata dalla temperatura esterna, ma anche da altre variabili, come la densità di carico o il calore corporeo degli animali, la temperatura e l'umidità, è necessario tenere in considerazione e monitorare le*** temperature ***sia*** interne ***che esterne al veicolo per garantire che gli*** animali ***non debbano affrontare temperature estreme***. È opportuno ***non consentire viaggi*** in presenza di temperature estreme per ***evitare*** l'esposizione degli animali ***all'ipotermia, caratterizzata da brividi, irrigidimento muscolare e congelamento durante le temperature fredde, e allo stress di calore, caratterizzato da difficoltà di respiro e affaticamento,*** durante ***le temperature calde***. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per ***ridurre*** i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come ***l'utilizzo di sistemi di riscaldamento/condizionamento dell'aria,*** l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali. ***Gli strumenti di monitoraggio della temperatura devono essere sempre ispezionati, tarati e certificati dalle autorità competenti.***

Or. en

Emendamento 303
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. ***È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza*** di temperature estreme ***per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della*** temperatura ***a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali***.	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. ***Tuttavia si deve tenere conto della temperatura all'interno del veicolo in caso*** di temperature estreme ***quando il camion ha la possibilità di regolare la*** temperatura.

Or. en

Emendamento 304
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile ***e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di*** animali ***in camion*** dotati di ***aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il*** trasporto ***di*** animali ***solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi*** della temperatura ***a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali***.	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile***. Tenendo conto delle specie animali, dell'età, delle esigenze fisiologiche e delle specificità geografiche, il trasportatore deve garantire che i camion che trasportano gli*** animali ***siano*** dotati di ***sistemi di ventilazione progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C all'interno del mezzo di*** trasporto***, per tutti gli*** animali, ***con tolleranza di +/- 5 °C a seconda*** della temperatura ***esterna***.

Or. en

Emendamento 305
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada ***si è rivelata difficile*** e ***non consente facilmente di adottare misure correttive***. ***Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in***	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***È necessario effettuare*** la misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada e ***occorre preferire il trasporto con veicoli dotati di sistemi di ventilazione***. ***Qualora*** il trasporto di animali ***con veicoli*** dotati di ***sistemi di ventilazione adeguati***

gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali ***in camion*** dotati di ***aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile.*** È ***pertanto*** opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.

non sia possibile, è opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.

Or. fr

Emendamento 306
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore ***importante*** che ***incide*** sul loro benessere. ***La misurazione delle*** temperature ***interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di*** temperatura ***all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo.*** Il trasporto di animali ***in camion*** dotati di ***aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di*** temperature estreme ***per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo***	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore che ***può*** incidere sul loro benessere. ***Tuttavia si deve tenere conto della temperatura all'interno del veicolo in caso di*** temperature ***estreme quando il camion è dotato di regolazione della*** temperatura***. Grazie ai progressi tecnologici, i veicoli utilizzati per*** il trasporto di animali ***vivi possono essere*** dotati di ***efficienti sistemi di raffreddamento e riscaldamento, che consentono di mantenere la temperatura all'interno del compartimento degli animali entro limiti ottimali per ciascuna specie, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Utilizzando queste tecnologie, è possibile garantire il rispetto dei requisiti di benessere degli animali durante il trasporto, senza che***

durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.	***nessuno Stato membro dell'UE sia svantaggiato dalle condizioni climatiche specifiche della regione. In questo modo, il trasporto può avvenire in condizioni uniformi di protezione degli animali, evitando l'esposizione a*** temperature estreme ***e mantenendo il benessere degli animali per tutto il viaggio.***

Or. en

Emendamento 307
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***La misurazione delle*** temperature interne ***durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un*** veicolo ***è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo***. ***Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile.*** È ***pertanto*** opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature ***e, nei casi più estremi,*** consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per ***attenuare*** i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***Pertanto, nella pianificazione del viaggio e nella compilazione del giornale di viaggio, si devono prendere in considerazione le previsioni meteorologiche più recenti, tenendo conto delle*** temperature interne ***ed esterne del*** veicolo***, indipendentemente dal fatto che sia fermo o in movimento***. È opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature ***o*** consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per ***ridurre*** i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali ***o l'impiego di sistemi di riscaldamento e condizionamento dell'aria***.

Or. en

Emendamento 308
Emma Wiesner, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. ***È*** pertanto ***opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire*** il trasporto ***di*** animali ***solo durante la notte***. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. Pertanto***, i veicoli utilizzati per*** il trasporto ***devono essere in grado di garantire una temperatura ottimale per gli*** animali ***trasportati, indipendentemente dalla temperatura esterna***. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.

Or. en

Emendamento 309
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***La*** misurazione delle temperature interne	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. ***Allo stesso tempo, si dovrebbe tenere***

durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è ***difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità*** e ***lo*** spazio ***fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile***. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.

conto della misurazione delle temperature interne ***nei veicoli. Se la*** temperatura all'interno di un veicolo è ***stabile e misurabile in modo affidabile, dovrebbe determinare l'accettabilità del trasporto, a differenza delle previsioni meteorologiche, che sono caratterizzate da una minore affidabilità e da un'elevata variabilità nel tempo*** e ***nello*** spazio. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.

Or. en

Emendamento 310
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è costoso e probabilmente insostenibile. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre

l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.	l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali. ***In ogni caso tali indicazioni vanno contemperate dalla valutazione delle specificità climatiche nei diversi Paesi membri e devono comunque considerare le predisposizioni dei camion.*** *(Bisogna tenere conto dei bisogni della specie animale trasportata, dell'adattamento degli animali alle condizioni climatiche, della coibentazione ed aereazione dei mezzi di trasporto.)*

Or. it

Emendamento 311
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è ***costoso e probabilmente insostenibile***. È pertanto opportuno limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali	(42) La temperatura cui sono esposti gli animali durante il trasporto è un fattore importante che incide sul loro benessere. La misurazione delle temperature interne durante il trasporto su strada si è rivelata difficile e non consente facilmente di adottare misure correttive. Mantenere i limiti di temperatura all'interno di un veicolo ***basandosi su sistemi di ventilazione*** è difficile in quanto entrano in gioco molti fattori, tra cui l'umidità e lo spazio fornito a bordo***, e non consente di raffreddare o riscaldare attivamente l'aria***. Il trasporto di animali in camion dotati di aria condizionata è ***quindi un'opzione preferibile, anche se il costo non è ancora disponibile per tutti i mezzi***

temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali.

di trasporto. È pertanto opportuno ***offrire ai trasportatori la possibilità di scegliere. Essi possono*** limitare i tempi di viaggio in presenza di temperature estreme per ridurre l'esposizione degli animali a tali temperature e, nei casi più estremi, consentire il trasporto di animali solo durante la notte. Inoltre dovrebbero essere adottate misure per attenuare i potenziali effetti negativi della temperatura a bordo, come l'apertura degli sfiati dei camion e la fornitura di maggiore spazio agli animali. ***Oppure possono installare sistemi di climatizzazione nei mezzi di trasporto, il che non comporta restrizioni sui tempi di viaggio specifici in caso di temperature estreme. Tale scelta terrebbe conto anche dei trasportatori che hanno già investito in attrezzature migliori per migliorare il benessere degli animali.***

Or. en

Emendamento 312
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) L'Unione europea è tenuta a proteggere gli animali e promuovere norme elevate in materia di benessere degli animali. Tale obbligo richiede uno sforzo considerevole e non deve essere compromesso dal trasferimento di animali vivi verso paesi terzi in cui non è garantito un adeguato benessere degli animali. Il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali non termina alle frontiere dell'UE. I paesi terzi che ricevono animali vivi dall'Unione europea devono pertanto presentare all'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) una dichiarazione di

conformità agli orientamenti in materia di benessere degli animali nel commercio internazionale. Se sussiste un ragionevole sospetto di pregiudizio o minaccia di pregiudizio per gli animali, la Commissione europea ha il potere di avviare un'indagine. Se dall'indagine emerge una mancata conformità agli orientamenti in materia di benessere degli animali, la Commissione può vietare il trasporto di animali vivi verso il paese terzo in questione fino a nuovo avviso.

Or. de

Emendamento 313
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) Oltre a limitare l'intervallo di temperatura durante il trasporto, gli Stati membri dovrebbero elaborare piani relativi alle condizioni termiche per predisporre le azioni da intraprendere al fine di proteggere gli animali durante le ondate di calore. Tali piani dovrebbero prevedere un minor numero di animali detenuti nelle aziende agricole, applicando restrizioni all'allevamento prima dell'inizio dell'estate e adottando misure per prevenire l'insorgenza di stress da calore negli animali, riducendo la velocità di macellazione nei macelli al fine di limitare il numero di animali che arrivano contemporaneamente al macello, stabilendo tempi massimi di attesa ai macelli, la ventilazione obbligatoria in tutti i veicoli adibiti al trasporto di animali e l'esecuzione di controlli aggiuntivi e adeguati durante le ondate di calore per segnalare eventuali violazioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 314
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) Nel caso di prescrizioni volte a garantire lo spazio minimo disponibile per animale in un veicolo, dovrebbero essere mantenute le attuali norme dell'UE. L'aumento della superficie minima può comportare una moltiplicazione dei trasporti e, di conseguenza, un aumento delle emissioni di gas a effetto serra e dei costi di trasporto. Inoltre, l'aumento dello spazio tra o sopra gli animali può causare problemi nel mantenere una temperatura adeguata nel veicolo in inverno e aumentare il rischio di lesioni, specialmente durante la frenata, la svolta o altre manovre.

Or. en

Emendamento 315
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) L'aumento dei prezzi che sarà una conseguenza del regolamento su ciascun prodotto, calcolato su base annua, comporterà un corrispondente, pari aumento delle tariffe per tali prodotti provenienti da paesi terzi, per l'anno successivo.

Or. en

Emendamento 316
Salvatore De Meo, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) Tali indicazioni vanno contemperate dalla valutazione delle specificità climatiche nei diversi Paesi membri e devono comunque considerare le predisposizioni dei camion.

Or. it

Emendamento 317
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Gli organizzatori che trasportano animali verso un luogo di destinazione in un paese terzo devono organizzare una valutazione del primo viaggio da parte di un organismo di certificazione al fine di determinare la capacità dell'organizzatore di garantire il rispetto del presente regolamento fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione nel paese terzo***. Se le condizioni di cui al presente regolamento non sono soddisfatte, l'autorità competente dovrebbe sospendere l'autorizzazione dell'organizzatore per quanto riguarda il trasporto verso paesi terzi***. L'organismo di certificazione dovrebbe valutare periodicamente i viaggi verso paesi terzi	(43) Gli organizzatori che trasportano animali verso un luogo di destinazione in un paese terzo devono organizzare una valutazione ***prima*** del primo viaggio da parte di un organismo di certificazione al fine di determinare la capacità dell'organizzatore di garantire il rispetto del presente regolamento fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione nel paese terzo. L'organismo di certificazione dovrebbe valutare periodicamente i viaggi verso paesi terzi organizzati dall'organizzatore al fine di determinare se questi continua a disporre dei mezzi per conformarsi al presente regolamento. Gli organismi di certificazione dovrebbero possedere le conoscenze e le qualifiche

organizzati dall'organizzatore al fine di determinare se questi continua a disporre dei mezzi per conformarsi al presente regolamento. Gli organismi di certificazione dovrebbero possedere le conoscenze e le qualifiche richieste, fornire garanzie di costante indipendenza dagli organizzatori, dai trasportatori e da qualsiasi altra persona o entità coinvolta nel trasporto o nella manipolazione degli animali durante il trasporto e dovrebbero essere accreditati dagli organismi nazionali di accreditamento istituiti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008[23].

[23] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

richieste, fornire garanzie di costante indipendenza dagli organizzatori, dai trasportatori e da qualsiasi altra persona o entità coinvolta nel trasporto o nella manipolazione degli animali durante il trasporto e dovrebbero essere accreditati dagli organismi nazionali di accreditamento istituiti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008[23].

[23] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. en

Emendamento 318
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Gli organizzatori che trasportano animali verso un luogo di destinazione in un paese terzo devono organizzare una valutazione del primo viaggio da parte di un organismo di certificazione al fine di determinare la capacità dell'organizzatore di garantire il rispetto del presente regolamento fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione nel paese terzo***.*** ***Se le condizioni di cui al presente***	(43) Gli organizzatori che trasportano animali verso un luogo di destinazione in un paese terzo devono organizzare una valutazione ***prima*** del primo viaggio da parte di un organismo di certificazione al fine di determinare la capacità dell'organizzatore di garantire il rispetto del presente regolamento fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione nel paese terzo. L'organismo di certificazione

regolamento non sono soddisfatte, l'autorità competente dovrebbe sospendere l'autorizzazione dell'organizzatore per quanto riguarda il trasporto verso paesi terzi. L'organismo di certificazione dovrebbe valutare periodicamente i viaggi verso paesi terzi organizzati dall'organizzatore al fine di determinare se questi continua a disporre dei mezzi per conformarsi al presente regolamento. Gli organismi di certificazione dovrebbero possedere le conoscenze e le qualifiche richieste, fornire garanzie di costante indipendenza dagli organizzatori, dai trasportatori e da qualsiasi altra persona o entità coinvolta nel trasporto o nella manipolazione degli animali durante il trasporto e dovrebbero essere accreditati dagli organismi nazionali di accreditamento istituiti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008[23].	dovrebbe valutare periodicamente i viaggi verso paesi terzi organizzati dall'organizzatore al fine di determinare se questi continua a disporre dei mezzi per conformarsi al presente regolamento. Gli organismi di certificazione dovrebbero possedere le conoscenze e le qualifiche richieste, fornire garanzie di costante indipendenza dagli organizzatori, dai trasportatori e da qualsiasi altra persona o entità coinvolta nel trasporto o nella manipolazione degli animali durante il trasporto e dovrebbero essere accreditati dagli organismi nazionali di accreditamento istituiti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008[23].
[23] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).	[23] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. en

Emendamento 319
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) ***Gli organizzatori che trasportano animali*** verso un luogo di destinazione in un paese terzo ***devono organizzare una valutazione del primo viaggio da parte di un organismo di certificazione*** al fine di	(43) ***Le autorità competenti dello Stato membro del luogo di partenza devono provvedere affinché un organismo di certificazione valuti il viaggio*** verso un luogo di destinazione in un paese terzo al

determinare la capacità dell'organizzatore di garantire il rispetto del presente regolamento fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione nel paese terzo. Se le condizioni di cui al presente regolamento non sono soddisfatte, l'autorità competente dovrebbe sospendere l'autorizzazione dell'organizzatore per quanto riguarda il trasporto verso paesi terzi. L'organismo di certificazione dovrebbe valutare periodicamente i viaggi verso paesi terzi organizzati dall'organizzatore al fine di determinare se questi continua a disporre dei mezzi per conformarsi al presente regolamento. Gli organismi di certificazione dovrebbero possedere le conoscenze e le qualifiche richieste, fornire garanzie di costante indipendenza dagli organizzatori, dai trasportatori e da qualsiasi altra persona o entità coinvolta nel trasporto o nella manipolazione degli animali durante il trasporto e dovrebbero essere accreditati dagli organismi nazionali di accreditamento istituiti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008[23].	fine di determinare la capacità dell'organizzatore di garantire il rispetto del presente regolamento fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione nel paese terzo. Se le condizioni di cui al presente regolamento non sono soddisfatte, l'autorità competente dovrebbe sospendere l'autorizzazione dell'organizzatore per quanto riguarda il trasporto verso paesi terzi. L'organismo di certificazione dovrebbe valutare periodicamente i viaggi verso paesi terzi organizzati dall'organizzatore al fine di determinare se questi continua a disporre dei mezzi per conformarsi al presente regolamento. Gli organismi di certificazione dovrebbero possedere le conoscenze e le qualifiche richieste, fornire garanzie di costante indipendenza dagli organizzatori, dai trasportatori e da qualsiasi altra persona o entità coinvolta nel trasporto o nella manipolazione degli animali durante il trasporto e dovrebbero essere accreditati dagli organismi nazionali di accreditamento istituiti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008[23].
[23] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).	[23] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. en

Emendamento 320
Valérie Devaux, Benoit Cassart, Valérie Hayer

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(43 bis) È fondamentale salvaguardare non solo il benessere degli animali, bensì anche quello dei conducenti durante il trasporto degli animali. Le norme che disciplinano la durata del trasporto di animali dovrebbero allinearsi al quadro normativo sui tempi massimi di guida giornalieri per i conducenti di autocarri, come stabilito nel regolamento (CE) n. 561/2006. In particolare, il tempo dedicato al carico e allo scarico dovrebbe essere trattato come orario di lavoro per il conducente, anziché come tempo di riposo, al fine di garantire il rispetto dei tempi limite di guida e promuovere la sicurezza stradale.

Or. en

Emendamento 321
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Il regolamento (CE) n. 1255/97[24] del Consiglio stabilisce le prescrizioni per i posti di controllo e per l'uso di tali posti di controllo nell'Unione. Per garantire che il trasporto di animali dall'Unione verso paesi terzi sia conforme al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i tempi di viaggio, i periodi di riposo e le condizioni di sistemazione degli animali durante i periodi di riposo, i posti di controllo nei paesi terzi dovrebbero soddisfare norme equivalenti a quelle stabilite dalla normativa dell'Unione, in particolare dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio.	(44) Il regolamento (CE) n. 1255/97[24] del Consiglio stabilisce le prescrizioni per i posti di controllo e per l'uso di tali posti di controllo nell'Unione. Per garantire che il trasporto di animali dall'Unione verso paesi terzi sia conforme al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i tempi di viaggio, i periodi di riposo e le condizioni di sistemazione degli animali durante i periodi di riposo, i posti di controllo nei paesi terzi dovrebbero soddisfare norme equivalenti a quelle stabilite dalla normativa dell'Unione, in particolare dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio. ***La raccolta e la comunicazione coerenti dei dati da parte dei paesi terzi sono tuttavia carenti, rendendo difficile la verifica del rispetto di tali requisiti.***

[24] Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

[24] Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

Or. en

Emendamento 322
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Gli operatori di posti di controllo in paesi terzi o gli organizzatori possono chiedere l'inserimento dei posti di controllo in un elenco che sarà adottato dalla Commissione, a condizione che dimostrino la conformità a prescrizioni almeno equivalenti alle norme dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1255/97. A tal fine, i posti di controllo nei paesi terzi possono fornire la prova della certificazione di conformità a prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, rilasciata da un organismo di certificazione. L'elenco dei posti di controllo riconosciuti nei paesi terzi dovrebbe essere adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 323
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Gli operatori di posti di controllo in paesi terzi o gli organizzatori possono chiedere l'inserimento dei posti di controllo in un elenco che sarà adottato dalla Commissione, a condizione che dimostrino la conformità a prescrizioni almeno equivalenti alle norme dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1255/97. A tal fine, i posti di controllo nei paesi terzi possono fornire la prova della certificazione di conformità a prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, rilasciata da un organismo di certificazione. L'elenco dei posti di controllo riconosciuti nei paesi terzi dovrebbe essere adottato dalla Commissione mediante atti ***di esecuzione***.	(45) Gli operatori di posti di controllo in paesi terzi o gli organizzatori possono chiedere l'inserimento dei posti di controllo in un elenco che sarà adottato dalla Commissione, a condizione che dimostrino la conformità a prescrizioni almeno equivalenti alle norme dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1255/97. A tal fine, i posti di controllo nei paesi terzi possono fornire la prova della certificazione di conformità a prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, rilasciata da un organismo di certificazione. L'elenco dei posti di controllo riconosciuti nei paesi terzi dovrebbe essere adottato dalla Commissione mediante atti ***delegati***.

Or. en

Emendamento 324
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) ***Per meglio garantire che*** i posti di controllo ***soddisfino*** le esigenze degli animali che riposano nei loro locali, ***tali posti dovrebbero essere*** adattati alle specie e categorie pertinenti***. È opportuno istituire*** un sistema di prenotazione per evitare ritardi o la sovraprenotazione dei posti di controllo. ***È*** pertanto ***opportuno modificare di conseguenza*** il regolamento (CE) n. 1255/97.	(46) I posti di controllo ***dovrebbero soddisfare*** le esigenze degli animali che riposano nei loro locali, ***ma non sono*** adattati alle specie e categorie pertinenti ***e non è previsto*** un sistema di prenotazione per evitare ritardi o la sovraprenotazione dei posti di controllo. Pertanto***, fintantoché*** il regolamento (CE) n. 1255/97 ***non garantirà pienamente il benessere degli animali fino al luogo di destinazione, il trasporto verso paesi terzi non dovrebbe essere consentito***.

Or. en

Emendamento 325
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per meglio garantire che i posti di controllo soddisfino le esigenze degli animali che riposano nei loro locali, ***tali posti dovrebbero essere adattati alle specie e categorie pertinenti. È opportuno istituire*** un sistema di prenotazione per evitare ritardi o la sovraprenotazione dei posti di controllo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/97.	(46) Per meglio garantire che i posti di controllo soddisfino le esigenze degli animali che riposano nei loro locali, ***si raccomanda l'istituzione di*** un sistema di prenotazione per evitare ritardi o la sovraprenotazione dei posti di controllo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/97.

Or. en

Emendamento 326
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per meglio garantire che i posti di controllo soddisfino le esigenze degli animali che riposano nei loro locali***, tali posti dovrebbero essere adattati alle specie e categorie pertinenti. È opportuno istituire*** un sistema di prenotazione per evitare ritardi o la sovraprenotazione dei posti di controllo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/97.	(46) Per meglio garantire che i posti di controllo soddisfino le esigenze degli animali che riposano nei loro locali***, si raccomanda pertanto l'istituzione di*** un sistema di prenotazione per evitare ritardi o la sovraprenotazione dei posti di controllo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/97.

Emendamento 327
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) L'esperienza dimostra che la designazione di un punto di uscita nell'Unione è importante per garantire un trasporto agevole di animali vivi dall'Unione verso i paesi terzi. Gli animali dovrebbero lasciare l'Unione attraverso punti di uscita designati che soddisfino le prescrizioni necessarie per i controlli sul benessere degli animali di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625[25] e siano in grado di garantire la comunicazione a tale riguardo tra le autorità competenti nei luoghi di partenza, nei centri di raccolta, nei posti di controllo e negli stabilimenti di destinazione. Le autorità competenti dovrebbero registrare tali designazioni in TRACES.	(47) L'esperienza dimostra che la designazione di un punto di uscita nell'Unione è importante per garantire un trasporto agevole di animali vivi dall'Unione verso i paesi terzi. Gli animali dovrebbero lasciare l'Unione attraverso punti di uscita designati che soddisfino le prescrizioni necessarie per i controlli sul benessere degli animali di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625[25] e siano in grado di garantire la comunicazione a tale riguardo tra le autorità competenti nei luoghi di partenza, nei centri di raccolta, nei posti di controllo e negli stabilimenti di destinazione. Le autorità competenti dovrebbero registrare tali designazioni in TRACES. ***Inoltre, i punti di uscita dovrebbero disporre di strutture adeguate in termini di attrezzature di carico e scarico, pavimenti antiscivolo, illuminazione adeguata e riparo per proteggere gli animali da condizioni meteorologiche avverse, nonché di postazioni per l'alimentazione, l'abbeveraggio e il riposo degli animali, e le strutture dovrebbero disporre di aree di isolamento per animali malati o feriti e attuare protocolli di pulizia e disinfezione per i veicoli e le aree di detenzione.***
[25] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per	[25] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per

garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).	garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 328
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(47 bis) Per quanto riguarda i valichi di frontiera verso paesi terzi, dovrebbero essere istituite corsie preferenziali per garantire un trattamento agevole e tempestivo dei veicoli adibiti al trasporto di animali vivi.

Or. en

Emendamento 329
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) L'esperienza ha dimostrato ***che esiste il rischio*** che le partite di animali trasportati via mare ***possano*** essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò ***può incidere*** sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare ***un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale via mare di animali vivi, firmato dall'autorità competente del porto marittimo del paese di destinazione finale***. ***È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.***	(48) L'esperienza ha dimostrato che le partite di animali trasportati ***verso paesi terzi via terra e*** via mare ***possono*** essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò ***influisce gravemente*** sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza ***non*** dovrebbero approvare ***questi viaggi***.

Or. en

Emendamento 330
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali trasportati ***via mare*** possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di	(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali trasportati ***verso paesi terzi*** possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di

viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale ***via mare*** di animali vivi, firmato dall'autorità competente ***del porto marittimo*** del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.

viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale di animali vivi, firmato dall'autorità competente del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.

Or. fr

Emendamento 331
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali trasportati via mare possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale via mare di animali vivi, firmato dall'autorità competente del porto marittimo del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.	(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali trasportati via mare ***o su strada o su rotaia*** possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari ***o le garanzie di accettazione da parte del destinatario***. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale via mare ***o su strada o su rotaia*** di animali vivi, firmato dall'autorità competente del porto marittimo ***del paese di destinazione finale e dell'autorità veterinaria*** del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.

Or. en

Emendamento 332
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali trasportati via mare possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale via mare di animali vivi, firmato dall'autorità competente del porto marittimo del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.	(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali trasportati via mare ***o su strada*** possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale via mare ***o su strada*** di animali vivi, firmato dall'autorità competente del porto marittimo del paese di destinazione finale. ***Una garanzia di accettazione da parte del destinatario è essenziale per i trasporti verso paesi terzi, compresa la garanzia che gli animali non saranno bloccati alle frontiere esterne dell'UE.*** È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.

Or. en

Emendamento 333
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali	(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali

trasportati via mare possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale via mare di animali vivi, firmato dall'autorità competente del porto marittimo del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.

trasportati ***su strada o*** via mare possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale ***su strada o*** via mare di animali vivi, firmato dall'autorità competente del porto marittimo del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.

Or. en

Emendamento 334
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali trasportati via mare possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale via mare di animali vivi, firmato dall'autorità competente del porto marittimo del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello	(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali trasportati ***via terra e*** via mare possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale via mare di animali vivi, firmato dall'autorità competente del porto marittimo del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello

di attestato.	di attestato.

Or. en

Emendamento 335
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali trasportati via mare possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale via mare di animali vivi, firmato dall'autorità competente ***del porto marittimo*** del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.	(48) L'esperienza ha dimostrato che esiste il rischio che le partite di animali trasportati via mare ***o su strada*** possano essere respinte dal paese di destinazione sulla base dei documenti presentati, ad esempio i certificati sanitari. In alcuni casi ciò può incidere sul benessere degli animali, in quanto non possono essere rinviati al luogo di partenza per motivi di sanità animale. Le autorità competenti del luogo di partenza dovrebbero approvare un giornale di viaggio solo se gli operatori forniscono loro un attestato di accettazione della documentazione per il trasporto internazionale via mare ***o su strada*** di animali vivi, firmato dall'autorità competente del paese di destinazione finale. È pertanto opportuno stabilire un modello di attestato.

Or. en

Emendamento 336
Michal Wiezik, Valérie Hayer, Benoit Cassart, Valérie Devaux

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(48 bis) Al fine di garantire

condizioni di parità per gli animali e le merci prodotte a partire da animali immessi sul mercato dell'UE, la Commissione dovrebbe avvalersi del potere conferitole dall'articolo 126 del regolamento relativo ai controlli ufficiali, in particolare dal paragrafo 2, lettera c), per includere tutti gli elementi relativi alla protezione degli animali durante il trasporto nell'ambito dei controlli e dei certificati sulle importazioni.

Or. en

Emendamento 337
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate***. Per garantire un'applicazione*** coerente ***ed effettiva del presente regolamento*** in tutta l'Unione***, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie in relazione al valore delle partite di animali in tali casi. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore***	(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate ***in modo*** coerente in tutta l'Unione. Le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi ***per*** scoraggiare ***la mancata conformità e rafforzarne*** l'applicazione.

di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi***.*** ***Ciò dovrebbe*** scoraggiare ***future violazioni e migliorare*** l'applicazione ***del regolamento***.

Or. en

Emendamento 338
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. ***È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie in relazione al valore delle partite di animali in tali casi. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.***	(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri.

Or. en

Emendamento 339
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. ***È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie in relazione al valore delle partite di animali in tali casi.*** Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.	(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.

Or. en

Emendamento 340
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie in relazione al valore delle partite di animali in tali casi. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.	(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie in relazione al valore delle partite di animali in tali casi. ***Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 49 del presente regolamento, per sviluppare un sistema di infrazione armonizzato a livello dell'UE che gli Stati membri dovrebbero applicare ogni volta che viene rilevata una violazione.*** Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. ***Dovrebbero essere presi in considerazione altresì i benefici finanziari realizzati grazie alla violazione e qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.*** Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.

Or. en

Emendamento 341
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie in relazione al valore delle partite di animali in tali casi. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.	(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie in relazione al valore delle partite di animali in tali casi. ***Alla Commissione europea dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 49 del presente regolamento, per sviluppare un sistema di infrazione armonizzato a livello dell'UE che gli Stati membri dovrebbero applicare ogni volta che viene rilevata una violazione.*** Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.

Or. en

Emendamento 342
Michal Wiezik

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie in relazione al valore delle partite di animali in tali casi. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.	(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie in relazione al valore delle partite di animali in tali casi. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento. ***Al fine di evitare l'elusione di taluni Stati membri sulla base della diversa gravità delle sanzioni irrogate, gli Stati membri dovrebbero applicare un sistema armonizzato di infrazione dell'UE.***

Or. en

Emendamento 343
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie ***in relazione al valore delle partite di animali in tali casi***. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.	(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. ***Per garantire l'effetto deterrente delle sanzioni, gli Stati membri dovrebbero applicare un sistema in base al quale è irrogata una sanzione pecuniaria calcolata pari ad almeno il 10 % del fatturato dell'operatore ritenuto responsabile della violazione.*** Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.

Or. en

Emendamento 344
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Gli Stati membri dovrebbero	(49) Gli Stati membri dovrebbero

stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali ***e stabilire livelli minimi di sanzioni pecuniarie in relazione al valore delle partite di animali in tali casi***. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.	stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento e assicurare che siano applicate. Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione, è necessario evitare livelli diversi di applicazione e che la diversa severità delle sanzioni applicate in caso di inosservanza del presente regolamento nei diversi Stati membri porti a programmare le operazioni di trasporto in funzione della minore severità delle sanzioni imposte in alcuni Stati membri. È opportuno individuare le violazioni del presente regolamento che comportano rischi significativi per il benessere degli animali. Anche il grado di frequenza con cui si verifica la violazione dovrebbe costituire un fattore di cui tenere conto e le violazioni ripetute dovrebbero essere considerate più gravi. Ciò dovrebbe scoraggiare future violazioni e migliorare l'applicazione del regolamento.

Or. en

Emendamento 345
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Il vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali ha evidenziato difficoltà nel valutare l'efficacia del regolamento (CE) n. 1/2005 nel migliorare il benessere degli animali, dato che tale regolamento non prevede indicatori. È opportuno creare un sistema di monitoraggio degli indicatori di	***soppresso***

benessere degli animali.

Or. fr

Emendamento 346
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Il vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali ha evidenziato difficoltà nel valutare l'efficacia del regolamento (CE) n. 1/2005 nel migliorare il benessere degli animali, dato che tale regolamento non prevede indicatori. È opportuno creare un sistema di monitoraggio degli indicatori di benessere degli animali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 347
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Il vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali ha evidenziato difficoltà nel valutare l'efficacia del regolamento (CE) n. 1/2005 nel migliorare il benessere degli animali, dato che tale regolamento non prevede indicatori. È opportuno creare un sistema di monitoraggio degli indicatori di benessere degli animali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 348
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Il vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali ha evidenziato difficoltà nel valutare l'efficacia del regolamento (CE) n. 1/2005 nel migliorare il benessere degli animali, dato che tale regolamento non prevede indicatori. È opportuno creare un sistema di monitoraggio degli indicatori di benessere degli animali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 349
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Il vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali ha evidenziato difficoltà nel valutare l'efficacia del regolamento (CE) n. 1/2005 nel migliorare il benessere degli animali, dato che tale regolamento non prevede indicatori. È opportuno creare un sistema di monitoraggio degli indicatori di benessere degli animali.	(50) Il vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali ha evidenziato difficoltà nel valutare l'efficacia del regolamento (CE) n. 1/2005 nel migliorare il benessere degli animali, dato che tale regolamento non prevede indicatori. È opportuno creare un sistema di monitoraggio degli indicatori di benessere degli animali***, della qualità dell'aria interna e delle condizioni igieniche interne***.

Or. en

Emendamento 350
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) I trasportatori e i detentori dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di indicatori di benessere degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati sugli indicatori dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti e della Commissione in TRACES.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 351
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) I trasportatori e i detentori dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di indicatori di benessere degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati sugli indicatori dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti e della Commissione in TRACES.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 352
Salvatore De Meo, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) I trasportatori e i detentori dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di ***indicatori*** di benessere ***degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto***. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati ***sugli indicatori*** dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti e della Commissione in TRACES.	(51) I trasportatori e i detentori dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di ***una valutazione sintetica dello stato*** di benessere ***formulata dal destinatario***. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati ***sulla valutazione sintetica*** dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti e della Commissione in TRACES.

Or. it

Emendamento 353
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) I trasportatori e i detentori dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di indicatori di benessere degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati sugli	(51) I trasportatori e i detentori dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di indicatori di benessere degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati sugli

indicatori dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti ***e della Commissione in TRACES***.	indicatori dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti ***in un formato armonizzato a livello dell'UE***.

Or. en

Emendamento 354
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) I trasportatori e i detentori dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di indicatori di benessere degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati sugli indicatori dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti e della Commissione in TRACES.	(51) I trasportatori e i detentori ***di animali*** dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di indicatori di benessere degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori ***di animali*** di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati sugli indicatori dovrebbero inoltre essere messi a disposizione***, ove pertinente,*** delle autorità competenti e della Commissione in TRACES ***in un formato armonizzato a livello dell'UE, previa anonimizzazione dei dati personali e dei dati aziendali sensibili***.

Or. en

Emendamento 355
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) I trasportatori e i detentori	(51) I trasportatori e i detentori

dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di indicatori di benessere degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati sugli indicatori dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti e della Commissione in TRACES.	dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di indicatori di benessere degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati sugli indicatori dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti e della Commissione in TRACES ***su richiesta delle autorità competenti e in forma anonimizzata alla Commissione***.

Or. en

Emendamento 356
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) I trasportatori e i detentori dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di indicatori di benessere degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati sugli indicatori dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti e della Commissione in TRACES.	(51) I trasportatori e i detentori ***di animali*** dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati sulla base di indicatori di benessere degli animali pertinenti per le loro attività di trasporto. L'analisi dei dati consentirà ai trasportatori e ai detentori ***di animali*** di individuare le carenze in materia di benessere degli animali e di porre in atto, se necessario, adeguate misure correttive. I dati sugli indicatori dovrebbero inoltre essere messi a disposizione delle autorità competenti e della Commissione in TRACES.

Or. en

Emendamento 357
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Al fine di aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II, per allineare tali norme alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche, se disponibili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Al fine di agevolare la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per aggiornare il modello di giornale di viaggio di cui all'allegato III e il modello di attestato di cui all'allegato IV. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[26]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	***soppresso***

[26] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 358
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Al fine di aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II, per allineare tali norme alle più recenti conoscenze scientifiche ***e*** tecniche, se disponibili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Al fine di agevolare la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per aggiornare il modello di giornale di viaggio di cui all'allegato III e il modello di attestato di cui all'allegato IV. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[26]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(52) Al fine di aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II, per allineare tali norme alle più recenti conoscenze scientifiche***,*** tecniche***, verificabili e all'esperienza pratica***, se disponibili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Al fine di agevolare la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per aggiornare il modello di giornale di viaggio di cui all'allegato III e il modello di attestato di cui all'allegato IV. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni ***con i pertinenti portatori di interessi***, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[26]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[26] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del	[26] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del

12.5.2016, pag. 1).

12.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 359
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Al fine di aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, ***II, V e VII,*** e all'allegato II, per allineare tali norme alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche, se disponibili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Al fine di agevolare la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per aggiornare il modello di giornale di viaggio di cui all'allegato III e il modello di attestato di cui all'allegato IV. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[26]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(52) Al fine di aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I ***e II,*** e all'allegato II, per allineare tali norme alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche, se disponibili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Al fine di agevolare la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per aggiornare il modello di giornale di viaggio di cui all'allegato III e il modello di attestato di cui all'allegato IV. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[26]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[26] Accordo interistituzionale "Legiferare

[26] Accordo interistituzionale "Legiferare

meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 360
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(52 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'aggiornamento del modello di giornale di viaggio di cui all'allegato III e del modello di attestato di cui all'allegato IV, è opportuno attribuire alla Commissione poteri di delega. Questi poteri sono esercitati conformemente all'articolo 290 TFUE.

Or. en

Emendamento 361
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame,	(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame,

gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il ***riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il*** contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi ***e la frequenza con cui sono richieste***, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].	gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].
[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 362
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente	(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente

regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il ***riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il*** contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi ***e la frequenza con cui sono richieste***, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].	regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].
[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 363
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi e la frequenza con cui sono richieste, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, è opportuno ***attribuire*** alla Commissione ***competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate*** conformemente ***al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***[27].	(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi e la frequenza con cui sono richieste, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, ***e la sua interoperabilità,*** è opportuno ***delegare*** alla Commissione ***il potere di adottare atti*** conformemente ***all'articolo 290 TFUE***.

[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 364
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi e la frequenza con cui sono richieste, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].	(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati ***e svezzati*** a bordo, ***l'omologazione di sistemi di controllo della temperatura dell'aria ambiente interna, l'omologazione di termometri e igrometri***, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi e la frequenza con cui sono richieste, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere***, della qualità dell'aria e dell'igiene interna,*** e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].
[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 365
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi e la frequenza con cui sono richieste, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].	(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi e la frequenza con cui sono richieste, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, ***un sistema di infrazione armonizzato a livello dell'UE,*** è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].
[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 366
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi e la frequenza con cui sono richieste, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].	(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi e la frequenza con cui sono richieste, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, ***e un sistema di infrazione armonizzato a livello dell'UE***, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].
[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione	[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 367
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi e la frequenza con cui sono richieste, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].	(53) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, compresi gli elementi dei piani d'emergenza e i relativi modelli, le norme tecniche relative all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, gli elementi tecnici necessari per la messa in atto delle registrazioni del sistema di tracciamento in diretta, il riconoscimento dei sistemi di alimentazione per gli animali non svezzati a bordo, il contenuto delle valutazioni necessarie per la certificazione degli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi e la frequenza con cui sono richieste, gli elenchi dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, le definizioni degli indicatori di benessere e i metodi per monitorarli, nonché le norme tecniche sull'uso di TRACES ***e un sistema di sanzioni armonizzato***, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27].
[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri	[27] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri

dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. fr

Emendamento 368
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) È importante garantire che le norme nazionali non siano utilizzate dagli Stati membri in modo da pregiudicare la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento ***o da incidere*** sul funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni nazionali alla Commissione. La Commissione dovrebbe portarle all'attenzione degli altri Stati membri. Laddove rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme nazionali dovrebbero essere notificate alla Commissione conformemente a detta direttiva.	(54) È importante garantire che le norme nazionali non siano utilizzate dagli Stati membri in modo da pregiudicare la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento***. Dovrebbero essere consentite norme nazionali più severe, indipendentemente dal fatto che possano avere un effetto*** sul funzionamento del mercato interno***, purché migliorino il benessere degli animali durante il trasporto***. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni nazionali alla Commissione. La Commissione dovrebbe portarle all'attenzione degli altri Stati membri. Laddove rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme nazionali dovrebbero essere notificate alla Commissione conformemente a detta direttiva.

Or. en

Emendamento 369
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme ***relative ai tempi di viaggio e all'alimentazione degli animali non svezzati durante il trasporto*** imporranno cambiamenti nei modelli di trasporto ***e investimenti in nuovi camion per fornire maggiore spazio agli animali ed eventualmente nuovi sistemi di alimentazione***. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento adeguati periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.	(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme imporranno cambiamenti nei modelli di trasporto. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento adeguati periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 370
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ***ai tempi*** di viaggio ***e all'alimentazione degli animali non svezzati durante il trasporto*** imporranno cambiamenti nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion ***per fornire maggiore spazio agli animali ed***	(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ***al tempo*** di viaggio imporranno cambiamenti nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento adeguati periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per

eventualmente nuovi sistemi di alimentazione. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento adeguati periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.

consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 371
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ai tempi di viaggio ***e all'alimentazione degli animali non svezzati durante il trasporto*** imporranno cambiamenti nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion ***per fornire maggiore spazio agli animali ed eventualmente nuovi sistemi di alimentazione***. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento adeguati periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.	(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ai tempi di viaggio imporranno cambiamenti nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento adeguati periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 372
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato,

Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ai tempi di viaggio ***e all'alimentazione degli animali non svezzati*** durante il trasporto ***imporranno*** cambiamenti nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion ***per fornire maggiore spazio agli animali ed eventualmente nuovi sistemi di alimentazione***. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento adeguati periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.	(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ai tempi di viaggio durante il trasporto ***possono imporre*** cambiamenti nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion***, ove necessario***. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento adeguati periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 373
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ***ai*** tempi di viaggio ***e all'alimentazione degli*** animali non svezzati ***durante il trasporto*** imporranno	(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ***alla limitazione dei*** tempi di viaggio***, e al divieto del trasporto marittimo, del trasporto di animali verso***

cambiamenti ***nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion per fornire maggiore spazio agli animali ed eventualmente nuovi sistemi di alimentazione. È opportuno pertanto prevedere nel*** presente regolamento ***adeguati*** periodi di transizione che ***tengano conto del tempo necessario per consentire*** agli operatori interessati di ***adeguarsi alle*** prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.

paesi terzi e del trasporto di animali non svezzati, imporrano cambiamenti***. Tuttavia il*** presente regolamento ***non dovrebbe prevedere lunghi*** periodi di transizione che ***consentano*** agli operatori interessati di ***rinviare o eludere le*** prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 374
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ai tempi di viaggio e all'alimentazione degli animali non svezzati durante il trasporto imporranno cambiamenti nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion per fornire maggiore spazio agli animali ed eventualmente nuovi sistemi di alimentazione. ***È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento adeguati periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal*** presente regolamento.	(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ai tempi di viaggio e all'alimentazione degli animali non svezzati durante il trasporto imporranno cambiamenti nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion per fornire maggiore spazio agli animali ed eventualmente nuovi sistemi di alimentazione. ***Poiché il costo di questi nuovi investimenti sarà inevitabilmente trasferito ai consumatori attraverso l'aumento dei prezzi, nessun investimento di questo tipo viene reso obbligatorio dal*** presente regolamento.

Or. en

Emendamento 375
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ai tempi di viaggio e all'alimentazione degli animali non svezzati durante il trasporto imporranno cambiamenti nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion per fornire maggiore spazio agli animali ed eventualmente nuovi sistemi di alimentazione. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento adeguati periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.	(55) La valutazione d'impatto effettuata per preparare il presente regolamento indica che alcune delle nuove prescrizioni di cui al presente regolamento richiedono una pianificazione e investimenti da parte degli operatori interessati. Le nuove norme relative ai tempi di viaggio e all'alimentazione degli animali non svezzati durante il trasporto imporranno cambiamenti nei modelli di trasporto e investimenti in nuovi camion per fornire maggiore spazio agli animali ed eventualmente nuovi sistemi di alimentazione. È opportuno pertanto prevedere nel presente regolamento ***livelli di supporto*** adeguati ***e*** periodi di transizione che tengano conto del tempo necessario per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle prescrizioni corrispondenti stabilite dal presente regolamento.

Or. it

Emendamento 376
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(55 bis) Lo sviluppo di infrastrutture per la macellazione è un fattore chiave per la riduzione dei tempi di trasporto degli animali. Il rafforzamento di tali infrastrutture, compreso lo sviluppo di macelli mobili, è particolarmente necessario nelle zone rurali e nelle

regioni remote al fine di limitare il trasporto di animali vivi e promuovere un approccio più rispettoso al benessere degli animali e alle prescrizioni sanitarie e ambientali. L'istituzione di un quadro normativo armonizzato e di incentivi adeguati è un elemento chiave per garantire l'efficienza e la redditività economica di tali infrastrutture in tutti gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 377
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di protezione degli animali durante il trasporto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, degli effetti e del carattere transfrontaliero e internazionale del trasporto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire ***in base al*** principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(56) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di protezione degli animali durante il trasporto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, degli effetti e del carattere transfrontaliero e internazionale del trasporto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire ***senza però intaccare il*** principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 378

Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di protezione degli animali durante il trasporto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, degli effetti e del carattere transfrontaliero e internazionale del trasporto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire ***in base al*** principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(56) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di protezione degli animali durante il trasporto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, degli effetti e del carattere transfrontaliero e internazionale del trasporto, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire***, nel debito rispetto del*** principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 379
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(56 bis) La comunicazione e il riesame del presente regolamento ne valutano inoltre l'efficacia nel dare priorità alla macellazione degli animali a livello locale o tramite macelli mobili e nel ridurre e sostituire, per quanto possibile, il trasporto di animali vivi con il trasporto di carcasse e carne o materiale genetico.

Or. en

Emendamento 380
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il ***[GG/MM/AAAA]***,	(57) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il ***5 marzo 2024***.

Or. en

Emendamento 381
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(57 bis) Poiché la Commissione europea sta compiendo sforzi per attenuare la mancanza di conducenti in tutta l'Unione europea, dove solo nel 2024, secondo la relazione Draghi, erano necessari 400 000 professionisti nel settore dei veicoli pesanti, l'Unione non può adottare misure che aggravino ulteriormente la questione.

Or. en

Emendamento 382

Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme per la protezione degli animali durante il trasporto in relazione con un'attività economica.	Il presente regolamento stabilisce norme per la protezione degli animali durante il trasporto in relazione con un'attività economica***, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni Stato membro e delle loro tradizioni agricole***.

Or. sk

Emendamento 383
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme per la protezione degli animali durante il trasporto in relazione con un'attività economica.	Il presente regolamento stabilisce norme per la protezione***, il benessere e la salute*** degli animali durante il trasporto in relazione con un'attività economica.

Or. en

Emendamento 384
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme per la protezione degli animali durante il trasporto in relazione con un'attività economica.	Il presente regolamento stabilisce norme per la protezione degli animali ***di specie specifiche*** durante il trasporto in relazione con un'attività economica.

Or. en

Emendamento 385
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il ***presente*** regolamento ***si applica*** al trasporto di animali:	1. Il regolamento ***dovrebbe applicarsi esclusivamente*** al trasporto di animali ***vertebrati vivi a fini commerciali. Il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a fini commerciali include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto.***

Or. en

Emendamento 386
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1– trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– all'interno dell'Unione;	– all'interno dell'Unione ***e delle sue acque marine***;

Or. en

Emendamento 387
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1– trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– all'interno dell'Unione;	– all'interno dell'Unione ***e delle sue***

acque marine;

Or. en

Emendamento 388
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per la transumanza stagionale ***o per lo sfruttamento delle risorse naturali, forestali o agricole***;

Or. en

Emendamento 389
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per la transumanza stagionale ***o per lo sfruttamento di risorse naturali, forestali o agricole***;

Or. es

Motivazione

Spesso è preferibile che gli allevatori si avvalgano di servizi a contratto, dell'aiuto di vicini o di veicoli presi in prestito per trasferire gli animali destinati alla transumanza dalle loro aziende agricole. Richiedere la piena conformità quando gli animali non sono trasportati utilizzando i "propri mezzi di trasporto" degli allevatori risulterebbe ingiustificato e inutilmente oneroso, considerando che nella maggior parte dei casi gli animali trasportati da contraenti o vicini giungono a destinazione sani e salvi.

Emendamento 390
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di*** trasporto per la transumanza stagionale;	a) trasporto per la transumanza stagionale ***o per l'uso delle risorse naturali, forestali o agricole***;

Or. en

Emendamento 391
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per la transumanza stagionale;

Or. fr

Emendamento 392
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per la transumanza stagionale;

Or. en

Emendamento 393
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per la transumanza stagionale;

Or. en

Emendamento 394
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per la transumanza stagionale;

Or. en

Emendamento 395
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per la transumanza stagionale;

Or. en

Emendamento 396
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per la transumanza stagionale;

Or. it

Emendamento 397
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per la transumanza stagionale;

Or. el

Emendamento 398
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, ***dei propri*** animali con i propri mezzi di trasporto per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, ***di*** animali con i propri mezzi di trasporto ***o con quelli di altri,*** per la transumanza stagionale;

Or. en

Motivazione

Per l'allevamento su piccola scala (e l'allevamento professionale di cavalli), è importante che anche gli animali appartenenti ad altri possano essere trasportati al pascolo utilizzando mezzi di trasporto presi a prestito. Molti agricoltori utilizzano anche servizi contrattuali o i vicini per spostare gli animali per la transumanza.

Emendamento 399
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori***, dei proprietari o dei produttori,*** dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per la transumanza stagionale;

Or. en

Emendamento 400
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con ***i propri*** mezzi di trasporto per la transumanza stagionale;	a) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con mezzi di trasporto per la transumanza stagionale;

Or. ro

Emendamento 401
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per scopi diversi dalla transumanza***, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti***;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza;

Or. en

Emendamento 402
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di*** trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50 km dall'azienda in cui sono tenuti***;	b) trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100 km***;

Or. en

Emendamento 403
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50 km dall'azienda in cui sono tenuti***;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100 km***;

Or. es

Motivazione

La distanza di 50 km dovrebbe essere aumentata, in quanto è discriminatoria per le aziende situate in zone remote più distanti dalle sale per la vendita all'asta e dai macelli. Inoltre la distanza massima di trasporto per gli animali sensibili ai sensi dell'allegato 1, capo I, punto 1, lettera h, è fissata a 100 km.

Emendamento 404
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50 km dall'azienda in cui sono tenuti***;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100 km***;

Or. en

Emendamento 405
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50 km dall'azienda in cui sono tenuti***;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100 km***;

Or. en

Emendamento 406

Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km ***dall'azienda in cui sono tenuti***;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100*** km;

Or. el

Emendamento 407
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti; ***la disposizione si applica per analogia ai trasporti nell'ambito della pesca e dell'acquacoltura;***

Or. de

Motivazione

Il trasporto degli animali avviene anche nel quadro della pesca e dell'acquacoltura. La limitazione dell'ambito di applicazione del regolamento per gli allevatori dovrebbe essere applicata per analogia anche agli stabilimenti di pesca e acquacoltura.

Emendamento 408
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti; ***la disposizione si applica per analogia ai trasporti nell'ambito della pesca e dell'acquacoltura;***

Or. de

Emendamento 409
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti; ***per gli animali acquatici si applica l'allegato II;***

Or. en

Emendamento 410
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di

trasporto per scopi diversi dalla transumanza, ***per*** una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti;	trasporto per scopi diversi dalla transumanza, ***laddove l'intero viaggio abbia*** una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. en

Emendamento 411
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori***, dei proprietari o dei produttori,*** dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100*** km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. en

Emendamento 412
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100*** km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. fr

Emendamento 413

Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per ***una distanza*** non superiore a ***50 km*** dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per ***un tempo di viaggio*** non superiore a ***nove ore*** dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. en

Motivazione

Si sollevano serie preoccupazioni per la proposta di limitare il trasporto di bestiame a un massimo di 100 km dall'azienda agricola al macello. Pur avendo buone intenzioni dal punto di vista del benessere degli animali, tale misura non tiene conto delle realtà geografiche dell'infrastruttura agroalimentare irlandese e rischia di creare distorsioni significative del mercato.

Emendamento 414
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto ***o altri mezzi*** per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a 50 km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. en

Motivazione

Le piccole aziende agricole dovrebbero avere la possibilità di prendere in prestito veicoli di trasporto l'una dall'altra, a condizione che dopo ogni utilizzo si effettui la pulizia e la disinfezione.

Emendamento 415
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***250*** km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. en

Emendamento 416
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***500*** km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. fr

Emendamento 417
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla

transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	transumanza, per una distanza non superiore a ***150*** km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. en

Emendamento 418
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100*** km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. en

Emendamento 419
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100*** km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. en

Emendamento 420
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con i propri mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***25*** km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. en

Emendamento 421
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100*** km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. it

Emendamento 422
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con ***i propri mezzi*** di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con ***un mezzo*** di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***150*** km dall'azienda in cui sono

tenuti;	tenuti;

Or. en

Emendamento 423
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con ***i propri*** mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali con mezzi di trasporto per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza non superiore a ***100*** km dall'azienda in cui sono tenuti;

Or. ro

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'allegato I, capo 1, punto 1, lettera h), in base al quale gli animali vulnerabili possono essere trasportati per una distanza massima di 100 km.

Emendamento 424
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali ***con i propri mezzi di trasporto*** per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza ***non superiore a 50*** km dall'azienda in cui sono tenuti;	b) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali per scopi diversi dalla transumanza, per una distanza ***fino a 100*** km dall'azienda in cui sono tenuti***, compresi gli animali acquatici***;

Or. en

Emendamento 425
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) cavalli trasportati a scopo di riproduzione o di allevamento, o destinati a o provenienti da aste organizzate da case riconosciute.

Or. en

Emendamento 426
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri e del tempo libero.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 427
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri e del tempo	***soppresso***

libero.

Or. en

Emendamento 428
Borja Giménez Larraz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive ***equestri*** e del tempo libero.	c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, ***corse ippiche,*** manifestazioni culturali, circhi e attività sportive e del tempo libero***, attività di gestione della fauna selvatica, equidi trasportati a scopo di riproduzione o di allevamento, o destinati o provenienti da aste organizzate da case autorizzate***;

Or. en

Emendamento 429
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive ***equestri*** e del tempo libero;	c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive e del tempo libero;

Or. es

Motivazione

Devono essere prese in considerazione tutte le attività sportive e del tempo libero, non solo

quelle equestri.

Emendamento 430
Nina Carberry, Maria Walsh, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi ***e*** attività sportive equestri e del tempo libero**.**	c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, ***corse ippiche,*** manifestazioni culturali, circhi**,** attività sportive equestri e del tempo libero***; equidi trasportati a scopo di riproduzione o di allevamento o destinati a o provenienti da aste organizzate da case autorizzate.***

Or. en

Emendamento 431
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri e del tempo libero.	c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri e del tempo libero***, a condizione che tale trasporto non sia considerato commerciale e sia esente dagli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15***;

Or. sk

Emendamento 432
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri e del tempo libero.	c) trasporto di animali ***da parte del proprietario con i suoi mezzi di trasporto,*** ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri e del tempo libero.

Or. en

Emendamento 433
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri ***e*** del tempo libero.	c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, ***corse ippiche,*** manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri***, di caccia o*** del tempo libero.

Or. fr

Emendamento 434
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri e del tempo libero.	c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi, ***attività di gestione della fauna selvatica*** e

attività sportive equestri e del tempo libero.

Or. en

Emendamento 435
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri e del tempo libero.	c) trasporto di animali ai fini della partecipazione ad addestramenti, mostre, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività sportive equestri ***come le corse ippiche*** e del tempo libero.

Or. en

Emendamento 436
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) trasporto, da parte degli allevatori, di femmine gravide che abbiano superato almeno il 90 % del periodo di gestazione previsto o che abbiano appena partorito, o di neonati, se sono trasportati da un campo alla stalla o da un campo all'altro.

Or. fr

Emendamento 437
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) trasporto di equidi per attività di riproduzione o allevamento o da o verso aste organizzate da case d'asta autorizzate.

Or. fr

Motivazione

Les ventes aux enchères sont organisées par des maisons de vente agréées, pour lesquelles une attention particulière est portée au bien-être des équidés transportés, avec des exigences telles que des tests sanitaires et des certificats vétérinaires. Les activités d'élevage et de reproduction sont organisées en fonction du cycle reproductif de la jumentet nécessitent une certaine réactivité de la part des éleveurs et des centres de reproduction. Les règlesprévues dans la proposition de règlement sont trop contraignantes pour ce type d'activité quinécessite de pourvoir déplacer les juments et/ou les poulains rapidement pour garantir leur bien-êtreet leur sécurité.

Emendamento 438
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) trasporto da parte degli allevatori di bestiame dei propri animali in stato avanzato di gravidanza o recentemente partoriti o nati dai pascoli verso le stalle o l'azienda agricola;

Or. en

Emendamento 439
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il trasporto di specie protette ai sensi della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)[27 bis]

[27 bis] Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 440
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) trasporto di animali equini a scopo di allevamento o destinati o provenienti da aste organizzate da case d'asta accreditate;

Or. en

Emendamento 441
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

c bis) trasporto di animali verso centri di raccolta entro una distanza non superiore a 100 km;

Or. es

Motivazione

Il trasporto di animali verso i centri di raccolta è considerato un viaggio a basso rischio. La logistica impone di prelevare gli animali da punti diversi, motivo per cui si ritiene opportuno considerare l'inizio del viaggio, ai fini del presente regolamento, presso il centro di raccolta e non presso ciascun punto di origine degli animali. In considerazione del fatto che non si ritiene un "viaggio" quello tra le aziende di origine e il centro di raccolta, si propone di includere tale eccezione.

Emendamento 442
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) embrioni vivi, larve e uova di animali acquatici.

Or. fr

Motivazione

Deve essere chiaro che tali fasi di sviluppo degli animali sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 443
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)
2023/0448(COD)
Articolo 2, punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) trasporto di renne allevate (Rangifer tarandus tarandus);

Or. en

Motivazione

In base al principio di sussidiarietà, la regolamentazione a livello dell'UE è giustificata se è più efficace della regolamentazione a livello nazionale. L'allevamento di renne è applicabile solo alla Finlandia e alla Svezia. Pertanto, la regolamentazione a livello dell'UE non è giustificata. Inoltre, l'allevamento di renne è un mezzo di sostentamento molto specifico rispetto a tutte le altre forme di produzione animale ed è anche parte integrante della cultura Sami. Le renne si sono adattate bene al clima freddo e pascolano liberamente per la maggior parte dell'anno.

Emendamento 444
Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) trasporto di tutti i cavalli, ad eccezione dei cavalli destinati alla macellazione.

Or. en

Emendamento 445
Sander Smit, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) trasporto di tutti i cavalli, ad eccezione dei cavalli destinati alla macellazione

Or. en

Emendamento 446
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) trasporto di cavalli riproduttori registrati.

Or. ro

Motivazione

I cavalli riproduttori registrati dovrebbero beneficiare di un trattamento distinto adeguato alle loro esigenze specifiche per via del loro elevato valore di mercato. Questo trattamento distinto va oltre le norme minime stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 447
Emma Wiesner, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) trasporto eseguito a fini di evacuazione.

Or. en

Emendamento 448
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) d) trasporto di renne allevate

Or. en

Emendamento 449
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali in gestazione avanzata o che hanno appena partorito o appena nati, dai pascoli agli stalli/all'azienda.

Or. es

Motivazione

In alcuni allevamenti gli animali rimangono al pascolo fino al parto o fino a uno stadio molto avanzato della gestazione. In tali casi può rendersi necessario il trasporto degli animali dai luoghi di pascolo agli stalli, al fine di garantire il loro benessere o l'assistenza veterinaria.

Emendamento 450
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) trasporto, da parte degli allevatori, dei propri animali verso fiere o mercati certificati a fini di vendita;

Or. fr

Emendamento 451
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) il trasporto di animali tra giardini zoologici quali definiti all'articolo 2 della direttiva 1999/22/CE del Consiglio[27 ter]

[27 ter] Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24).

Or. en

Emendamento 452
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) trasporto di renne allevate (Rangifer tarandus tarandus);

Or. en

Emendamento 453
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) trasporto di cavalli, escluso il trasporto destinato alla macellazione.

Or. en

Emendamento 454
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) trasporto di equidi per attività di riproduzione o allevamento o da o verso aste organizzate da case d'asta autorizzate.

Or. fr

Emendamento 455
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) il trasporto di pesci ornamentali;

Or. en

Emendamento 456
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies) le consegne dirette di animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.

Or. en

Emendamento 457
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. trasporto di animali difficili da maneggiare, caratterizzati da comportamenti feroci e imprevedibili, che richiedono un approccio specifico al trasporto al fine di garantirne il benessere.

Or. en

Emendamento 458
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. d) il trasporto di animali verso un centro di raccolta situato a una distanza non superiore a 100 km.

Or. en

Emendamento 459
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. trasporto di tutti i cavalli, ad eccezione dei cavalli destinati alla macellazione.

Or. en

Emendamento 460
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. e) trasporto da parte degli allevatori di bestiame dei propri animali in stato avanzato di gravidanza o recentemente partoriti o nati dai pascoli verso le stalle/l'azienda agricola.

Or. en

Emendamento 461
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Il trasporto di animali che, per le loro caratteristiche specifiche, la loro morfologia, la loro razza o la loro pericolosità, sono soggetti a una legislazione specifica in uno Stato membro, a condizione che tale legislazione sia adeguatamente concepita per garantire condizioni di trasporto adeguate, per conseguire il benessere degli animali e per tener conto delle particolarità degli animali.

Or. en

Emendamento 462
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il trasporto di animali che non avviene in relazione con un'attività economica;	a) il trasporto di animali che non avviene in relazione con un'attività economica***, in particolare attività equine non professionali e attività amatoriali***;

Or. en

Emendamento 463
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il trasporto di animali che non ***avviene in relazione con un'attività economica***;	a) il trasporto di animali che non ***è a fini commerciali***;

Or. en

Emendamento 464
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) trasporto da parte degli allevatori dei propri animali in stato di gravidanza elevata (superiore al 90 %), che hanno appena partorito o che sono appena nati dai pascoli alle stalle/aziende agricole.

Or. en

Emendamento 465
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il trasporto di animali effettuato da privati nell'ambito di spostamenti privati;

Or. fr

Emendamento 466
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) trasporto di cavalli, ad eccezione dei cavalli destinati alla macellazione;

Or. en

Emendamento 467
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) trasporto da parte degli allevatori dei propri animali che si trovano in una fase avanzata della gestazione, hanno appena partorito o sono appena nati da pascoli a stalle o aziende agricole

Or. en

Emendamento 468
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il trasporto di specie protette ai sensi della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)[28];	***soppresso***
[28] Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 469
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il trasporto di specie protette ai sensi della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)[28];	***soppresso***
[28] Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del	

19.3.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 470
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il trasporto di specie protette ai sensi della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)[28];	***soppresso***

[28] Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 471
Annalisa Corrado, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'evacuazione o lo spostamento di emergenza di un animale a fini di salvataggio;

Or. en

Emendamento 472
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il trasporto di animali tra giardini zoologici quali definiti all'articolo 2 della direttiva 1999/22/CE del Consiglio[29].	***soppresso***

[29] Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24).

Or. es

Motivazione

Tale tipo di trasporto è collegato a un'attività economica. Non vi è motivo di escluderlo.

Emendamento 473
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il trasporto di animali tra giardini zoologici quali definiti all'articolo 2 della direttiva 1999/22/CE del Consiglio[29];	***soppresso***

[29] Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24).

Or. en

Emendamento 474
Tilly Metz, Thomas Waitz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il trasporto di animali tra giardini zoologici quali definiti all'articolo 2 della direttiva 1999/22/CE del Consiglio[29];	***soppresso***

[29] Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24).

Or. en

Emendamento 475
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il trasporto di animali tra giardini zoologici quali definiti all'articolo 2 della direttiva 1999/22/CE del Consiglio[29];	***soppresso***

[29] Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24).

Or. en

Emendamento 476
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) il trasporto di animali da parte del proprietario sui propri mezzi per attività ricreative;

Or. en

Emendamento 477
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il trasporto di pesci ornamentali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 478
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il trasporto di pesci ornamentali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 479
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il trasporto di pesci ornamentali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 480
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le consegne dirette di animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 481
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le consegne dirette di animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 482
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le consegne dirette di animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 483
Sander Smit, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le consegne dirette ***di animali acquatici*** alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.	f) le consegne dirette alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.

Or. en

Emendamento 484
Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le consegne dirette ***di animali acquatici*** alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.	f) le consegne dirette alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.

Or. en

Emendamento 485
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le consegne dirette di animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale**.**	f) le consegne dirette di animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale ***o le consegne dirette di animali acquatici al***

consumatore finale;

Or. en

Emendamento 486
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il trasporto di pesce a fini di stoccaggio (ad esempio in acque aperte per la pesca) da parte del rispettivo gestore.

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio di pesci nei corpi idrici da parte del rispettivo proprietario/gestore non dovrebbe rientrare esplicitamente nel campo di applicazione del regolamento, in quanto non costituisce un trasporto commerciale.

Emendamento 487
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) i cani utilizzati nei metodi di caccia tradizionali

Or. en

Emendamento 488
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen

Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quinquies) i cani utilizzati nei metodi di caccia tradizionali;

Or. en

Emendamento 489
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) embrioni vivi, larve e uova di animali acquatici;

Or. en

Emendamento 490
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) embrioni vivi, larve e uova di animali acquatici

Or. en

Emendamento 491

Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) trasporto di embrioni, larve e uova di pesce.

Or. pl

Emendamento 492
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) il trasporto di animali al fine di ripristinare o disciplinare una specie o un ecosistema;

Or. en

Emendamento 493
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quater) il trasporto di animali acquatici attraverso pescherecci impegnati nella produzione primaria, navi per l'acquacoltura e la pesca estrattiva, barche vivaio e barche a pozzo;

Or. en

Emendamento 494
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quater) trasporto di renne allevate (Rangifer tarandus tarandus);

Or. en

Motivazione

L'allevamento di renne è applicabile solo alla Finlandia e alla Svezia e pertanto, in base al principio di sussidiarietà, non si giustifica un regolamento dell'UE. Inoltre, l'allevamento di renne è un mezzo di sostentamento molto specifico e anche parte integrante della cultura Sami. Le renne sono molto ben adattate al clima freddo e pascolano liberamente per la maggior parte dell'anno.

Emendamento 495
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f sexies) trasporto di renne allevate (Rangifer tarandus tarandus).

Or. en

Emendamento 496
Annalisa Corrado, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Ai fini del presente regolamento, il concetto di "protezione degli animali" comprende sia la salute che il benessere degli animali, riconoscendone nel contempo l'interazione con la salute e il benessere umani, la protezione dell'ambiente e la sicurezza alimentare, secondo l'approccio "One Health".

Or. en

Emendamento 497
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. il trasporto di animali per addestramento, spettacoli, gare, manifestazioni culturali, circhi e attività equestri, venatorie, sportive e ricreative

Or. en

Emendamento 498
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Possono essere concesse esenzioni se necessario per il trasporto di animali a fini scientifici. Tuttavia, prima di approvare qualsiasi esenzione, l'autorità competente dovrebbe effettuare una valutazione approfondita e critica per valutare l'effettiva necessità e giustificazione del trasporto di ciascuna categoria di animali "non idonei" a fini

scientifici.

Or. en

Emendamento 499
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), gli articoli 20 e 26, l'allegato I, capi I e V, e l'allegato II, punto 4, non si applicano al trasporto di animali ai fini di un progetto autorizzato a norma della direttiva 2010/63/UE[30].	***soppresso***

[30] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

Or. en

Motivazione

Tali animali dovrebbero essere idonei per l'intero viaggio e a tal fine dovrebbero essere utilizzati indicatori di monitoraggio; e dovrebbero essere contemplate anche le norme relative ai tempi di viaggio, alle temperature, ai periodi di riposo e all'abbeveraggio/alimentazione.

Emendamento 500
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), gli articoli 20 e 26, l'allegato I, capi I e	***soppresso***

V, e l'allegato II, punto 4, non si applicano al trasporto di animali ai fini di un progetto autorizzato a norma della direttiva 2010/63/UE[30].

[30] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

Or. en

Emendamento 501
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), gli articoli 20 e 26, l'allegato I, capi I e V, e l'allegato II, punto 4, non si applicano al trasporto di animali ai fini di un progetto autorizzato a norma della direttiva 2010/63/UE[30].	***soppresso***

[30] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

Or. en

Emendamento 502
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), gli articoli 20 e 26, l'allegato I, capi I e V, e l'allegato II, punto 4, non si applicano al*** trasporto di animali ai fini di un progetto autorizzato a norma della direttiva 2010/63/UE[30].	4. ***Il*** trasporto di animali ai fini di un progetto autorizzato a norma della direttiva 2010/63/UE[30] ***deve essere effettuato solo in base alle esigenze specifiche della specie animale***.
[30] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).	[30] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

Or. en

Emendamento 503
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "animali": animali vertebrati vivi, ***cefalopodi e decapodi***;	1. "animali": animali vertebrati vivi, ***compresi i pesci, laddove appropriato***;

Or. en

Emendamento 504
Sander Smit, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "animali": animali vertebrati vivi**,** ***cefalopodi e decapodi***;	1. "animali": animali vertebrati vivi;

Or. en

Emendamento 505
Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "animali": animali vertebrati vivi***, cefalopodi e decapodi***;	1. "animali": animali vertebrati vivi;

Or. en

Emendamento 506
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "animali": animali vertebrati vivi, cefalopodi e decapodi;	1. "animali": animali vertebrati vivi, cefalopodi e decapodi, ***esclusi gli embrioni come le uova di pesce***;

Or. en

Emendamento 507
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "animali": animali vertebrati vivi, cefalopodi e decapodi;	1. "animali": animali vertebrati vivi, cefalopodi e decapodi***, in tutte le fasi del ciclo vitale***;

Or. en

Emendamento 508
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. "attività economica": la prestazione di servizi di trasporto di animali vivi, all'interno di un circuito economico, in cambio di una remunerazione o come parte integrante di un'attività economica. Tale attività comporta lo spostamento di animali a fini commerciali, agricoli o di sfruttamento commerciale o per attività correlate che generano reddito.

Or. ro

Emendamento 509
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. "animali riproduttori": animali trasportati a fini riproduttivi, compresi quelli specificamente selezionati, detenuti o trasportati con l'intenzione di contribuire a programmi di allevamento e/o conservazione;

Or. es

Emendamento 510
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato ***per almeno una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. fr

Emendamento 511
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato ***per almeno una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. el

Emendamento 512
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato ***per almeno una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. de

Emendamento 513
Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui ***l'***animale è stato ospitato ***per almeno una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui ***un*** animale ***terrestre*** è stato ospitato prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 514
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato ***per almeno una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 515
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui ***l'***animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima	a) il luogo in cui ***un*** animale ***terrestre*** è stato ospitato per almeno ***24 ore*** prima

della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 516
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui ***l'animale*** è stato ospitato per almeno una settimana prima della partenza e ***in cui è*** caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui ***un animale terrestre*** è stato ospitato per almeno una settimana prima della partenza e ***dove viene*** caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. it

Emendamento 517
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui ***l'***animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui ***un*** animale ***terrestre*** è stato ospitato per almeno ***48 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 518
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***quattro settimane*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 519
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***quattro settimane*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 520
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***48 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 521
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***48 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 522
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***48 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Motivazione

La nuova proposta complica il trasporto multi-tratta richiedendo agli animali di rimanere in un luogo per almeno una settimana. Si raccomanda di mantenere l'attuale regola dei 2 giorni.

Emendamento 523
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***48 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. es

Motivazione

Un periodo di attesa di sette giorni nei centri di raccolta o nei mercati potrebbe creare difficoltà per la sopravvivenza di tali centri. I centri di raccolta riuniscono un maggior numero di animali provenienti da aziende più piccole, formando lotti omogenei e ottimizzando la logistica. Obbligare al prelievo diretto del bestiame presso le aziende agricole non consentirebbe l'utilizzo di veicoli di grandi dimensioni e specializzati, a causa delle condizioni locali.

Emendamento 524
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per ***almeno una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per ***48 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. it

Emendamento 525
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***24 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima

prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 526
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***24 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 527
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***24 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 528
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***24 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 529
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***una settimana*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure	a) il luogo in cui l'animale è stato ospitato per almeno ***24 ore*** prima della partenza e in cui è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto; oppure

Or. en

Emendamento 530
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) per gli equidi tale periodo è ridotto a 24 ore;

Or. fr

Emendamento 531
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***un centro di raccolta se l'animale è stato prelevato entro una*** distanza ***non superiore*** a 100 km;	b) ***un'operazione di raccolta autorizzata, se la*** distanza ***percorsa tra il punto di carico e il luogo dell'operazione di raccolta è inferiore*** a 100 km ***o se gli animali sono stati sistemati con un sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati e siano abbeverati almeno sei ore prima dell'ora di partenza dal luogo dell'operazione di raccolta. Tale norma può essere applicata solo una volta durante il viaggio di un animale***;

Or. de

Emendamento 532
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;***	b) un centro di raccolta se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km ***ed è stato ospitato per almeno sei ore prima della partenza.***

Or. en

Emendamento 533
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta se l'animale è	b) un centro di raccolta se l'animale è

stato prelevato entro una distanza non superiore a ***100*** km;	stato prelevato entro una distanza non superiore a ***50*** km ***ed è stato ospitato per almeno sei ore prima della partenza***;

Or. en

Emendamento 534
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;	b) un centro di raccolta;

Or. el

Emendamento 535
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km;***	b) un centro di raccolta

Or. en

Emendamento 536
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è***	b) un centro di raccolta

stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km;

Or. it

Emendamento 537
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km;***	b) un centro di raccolta**.**

Or. en

Emendamento 538
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km;***	b) un centro di raccolta**.**

Or. en

Emendamento 539
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;	b) un centro di raccolta;

Or. en

Emendamento 540
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;	b) un centro di raccolta;

Or. en

Emendamento 541
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;	b) un centro di raccolta;

Or. en

Emendamento 542
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;	b) un centro di raccolta;

Or. en

Emendamento 543
Bert-Jan Ruissen, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;	b) un centro di raccolta;

Or. en

Emendamento 544
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;	b) un centro di raccolta;

Or. de

Emendamento 545
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;	b) un centro di raccolta;

Or. fr

Emendamento 546
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;	b) un centro di raccolta;

Or. es

Motivazione

Limitare a 100 km la distanza tra il luogo di prelievo di un animale e il centro di raccolta affinché quest'ultimo possa essere considerato "luogo di partenza" non risulta fattibile, tenuto conto della realtà di molti Stati membri.

Emendamento 547
Adrian-George Axinia, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a ***100*** km;	b) un centro di raccolta se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a ***200*** km;

Or. en

Emendamento 548
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta se l'animale è stato ***prelevato*** entro una distanza non superiore a 100 km;	b) un centro di raccolta se l'animale è stato ***trasportato*** entro una distanza non superiore a 100 km;

Or. en

Motivazione

La frase "è stato prelevato" è fuorviante, in quanto non indica chiaramente da chi o perché deve essere "prelevato"; è pertanto opportuno sostituirla con "è stato trasportato".

Emendamento 549
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un centro di raccolta ***se l'animale è stato prelevato entro una distanza non superiore a 100 km***;	b) un centro di raccolta ***ogniqualvolta sia necessario trasportare gli animali nel luogo di destinazione***;

Or. en

Emendamento 550
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) gli animali sono stati sistemati con una sufficiente disponibilità di lettiera, non sono legati, se possibile, e sono

abbeverati almeno sei ore prima dell'ora di partenza dal centro di raccolta;

Or. en

Motivazione

È importante che sia ancora consentita la possibilità di prelevare animali da distanze superiori a 100 km, come previsto dalla legislazione vigente; in caso contrario, le regioni strutturalmente deboli saranno notevolmente svantaggiate. È pertanto opportuno aggiungere questo paragrafo dal precedente regolamento sul trasporto degli animali (EU-VP 1/2005).

Emendamento 551
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) in deroga al punto 2, lettera a), le disposizioni sulla sistemazione preventiva non si applicano agli incubatoi.

Or. en

Emendamento 552
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) un mercato del bestiame

Or. en

Emendamento 553
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher,

Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) un mercato del bestiame

Or. en

Emendamento 554
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": ***un macello o qualsiasi altro luogo*** in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto ***e ospitato per almeno una settimana prima dell'eventuale partenza successiva***;	3. "luogo di destinazione": ***il luogo*** in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto;

Or. fr

Motivazione

La définition des termes "lieu de destination", "lieu de départ" et "centre de rassemblement" à l'article 3 de laproposition, combinée au reste du texte, menace l'existence de marchés d'animaux vivants dans certains Étatsmembres. Il n'y a aucune raison d'organiser de tels marchés si le transporteur doit déjà savoir dans quelle fermel'animal aboutira, ce qui est impossible avant la vente effective sur le marché. En outre, l'imposition d'une période d'attente de sept jours dans les centres de rassemblement (s'ils doivent êtreconsidéré comme un "lieu de destination" selon la définition de la proposition) pourrait créer des difficultés pour la survie de ces centres. Les centres de rassemblement regroupent un grand nombre d'animaux provenant d'exploitations plus petites, ce qui permet de créer des lots homogènes et d'optimiser la logistique. La conséquence de cette mesure serait que le bétail devrait être collecté directement à la ferme, ce qui est souvent difficile, car seuls de petits camions peuvent être utilisés. En effet, les conditions locales ne permettent pas l'approche de grands véhicules spécialisés. L'accès au marché pour les petites et moyennes exploitations se traduirait par des coûts de transport plus élevés. Nous suggérons de revenir à la définition fournie dans le règlement 1/2005. Amendement de repli avec les amendements 8 et 9.

Emendamento 555
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***48 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva***, o un centro di raccolta in cui gli animali sono sistemati con una lettiera sufficiente, possibilmente slegati, e abbeverati per almeno sei ore***;

Or. en

Emendamento 556
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***quattro settimane*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. en

Emendamento 557
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello	3. "luogo di destinazione": un macello

o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per ***almeno una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per ***quattro settimane*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. en

Emendamento 558
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno una settimana prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno una settimana prima dell'eventuale partenza successiva***, ad esclusione dei trasporti di cui all'articolo 2, paragrafo 2***;

Or. en

Emendamento 559
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale ***è*** scaricato da un mezzo di trasporto e ***ospitato*** per almeno una settimana prima ***dell'eventuale*** partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro ***il*** luogo in cui un animale ***viene*** scaricato da un mezzo di trasporto e ***alloggiato*** per almeno ***48 ore*** una settimana prima ***della 'eventuale*** partenza successiva ***e macellato***;

Or. it

Emendamento 560

Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello***, un centro di raccolta*** o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***24 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. es

Motivazione

L'imposizione di un periodo di attesa di sette giorni nei centri di raccolta (qualora venissero considerati "luogo di destinazione" secondo la definizione proposta) potrebbe creare difficoltà per la sopravvivenza e l'operatività di tali centri.

Emendamento 561
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***24 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva***, o un centro di raccolta***;

Or. en

Emendamento 562
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva***;***	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***24 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva ***o un centro di assembramento.***

Or. en

Emendamento 563
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***24 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. en

Emendamento 564
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***24 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. en

Emendamento 565
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***24 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. en

Emendamento 566
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***48 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. en

Emendamento 567
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***48 ore*** prima

dell'eventuale partenza successiva;	dell'eventuale partenza successiva;

Or. en

Motivazione

La nuova proposta limita fortemente il trasporto multi-tratta richiedendo una sosta di una settimana per gli animali. Si raccomanda di mantenere la regola dei 2 giorni.

Emendamento 568
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***48 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. en

Emendamento 569
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***48 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. en

Emendamento 570

Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***48 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. it

Emendamento 571
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***una settimana*** prima dell'eventuale partenza successiva;	3. "luogo di destinazione": un macello o qualsiasi altro luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e ospitato per almeno ***48 ore*** prima dell'eventuale partenza successiva;

Or. fr

Emendamento 572
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) e sistemato per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza;

Or. fr

Motivazione

Emendamento alternativo.

Emendamento 573
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii) e macellato;

Or. fr

Motivazione

Emendamento alternativo.

Emendamento 574
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto***, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel luogo di destinazione, nonché*** le operazioni ***correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro***;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto ***escluse*** le operazioni ***di carico e scarico***;

Or. en

Emendamento 575
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto***, che inizia con il*** carico ***del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza*** e ***termina con lo*** scarico ***dell'ultimo animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro***;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto ***esclusa qualsiasi operazione di*** carico e scarico;

Or. en

Emendamento 576
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali ***effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel luogo di destinazione,*** nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	4. "viaggio": lo spostamento di animali nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

Or. en

Emendamento 577
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": ***lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi*** di trasporto***, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel*** luogo di partenza ***e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel*** luogo di destinazione, ***nonché*** le operazioni ***correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro***;	4. "viaggio": ***l'intera operazione*** di trasporto ***dal*** luogo di partenza ***al*** luogo di destinazione, ***escluse*** le operazioni ***di carico e scarico***;

Or. en

Emendamento 578
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": ***lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi*** di trasporto, ***che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel*** luogo di partenza ***e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel*** luogo di destinazione, ***nonché*** le operazioni ***correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro***;	4. "viaggio": ***l'intera operazione*** di trasporto ***dal*** luogo di partenza ***al*** luogo di destinazione, ***escluse*** le operazioni ***di carico e scarico***;

Or. en

Emendamento 579
Stefan Köhler, Jens Gieseke, Lena Düpont, Marion Walsmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexandra Mehnert

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": ***lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel*** luogo di destinazione, ***nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro***;	4. "viaggio": ***l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al*** luogo di destinazione, ***comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio***;

Or. de

Emendamento 580
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, ***che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel luogo di destinazione,*** nonché le operazioni correlate, ***compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;***	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, nonché le operazioni correlate, ***escluse le operazioni di carico e scarico.***

Or. en

Motivazione

L'esclusione delle operazioni di carico/scarico dall'intero viaggio di trasporto mirerebbe a evitare inutili ulteriori stress per gli animali causati da un'eventuale accelerazione del processo da parte degli operatori al fine di adeguarsi alla durata di viaggio prevista.

Emendamento 581
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": ***lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi*** di trasporto, ***che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel*** luogo di partenza ***e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel*** luogo di destinazione, ***nonché*** le operazioni ***correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro***;	4. "viaggio": ***l'intera operazione*** di trasporto ***dal*** luogo di partenza ***al*** luogo di destinazione, ***comprese*** le operazioni ***di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio***;

Or. en

Emendamento 582
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio"***: lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo*** di trasporto ***nel*** luogo di partenza ***e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel*** luogo di destinazione, ***nonché*** le operazioni ***correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro***;	4. ***Per*** "viaggio" ***si intende l'intera operazione*** di trasporto ***dal*** luogo di partenza ***al*** luogo di destinazione, ***comprese*** le operazioni ***di scarico, sistemazione e carico che si verificano nei punti intermedi del viaggio***;

Or. it

Emendamento 583
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Herbert Dorfmann,

Pekka Toveri, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto***, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel luogo di destinazione***, nonché le operazioni correlate***, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da*** un mezzo di trasporto ***a un altro***;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto ***escluse le operazioni di carico e scarico***, nonché le operazioni correlate; ***un viaggio può comprendere più tratte di trasporto effettuate con lo stesso mezzo di trasporto o con*** un mezzo di trasporto ***diverso***;

Or. en

Emendamento 584
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, ***che*** inizia con il carico ***del primo*** animale sul ***primo*** mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico ***dell'ultimo*** animale nel luogo di destinazione***, nonché*** le operazioni correlate***, compresi*** i periodi di riposo e ***il trasferimento da un mezzo*** di trasporto ***a un altro***;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, ***utilizzando una o più modalità di trasporto su più tratte di trasporto;*** inizia con il carico ***dell'ultimo*** animale sul mezzo di trasporto ***iniziale*** nel luogo di partenza e termina con lo scarico ***del primo*** animale nel luogo di destinazione***; comprende tutte*** le operazioni correlate***, come*** i periodi di riposo e ***i trasferimenti tra le modalità*** di trasporto;

Or. en

Motivazione

L'attuale definizione di "viaggio" trascura il trasporto multi-tratta che è comune nel trasporto di animali vivi. Si dovrebbe chiarire che le diverse tratte possono utilizzare diverse modalità

di trasporto.

Emendamento 585
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con ***il carico del primo animale sul primo mezzo*** di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico ***dell'ultimo*** animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con ***la chiusura del veicolo*** di trasporto ***dopo che l'ultimo animale è stato caricato*** nel luogo di partenza e termina con ***l'apertura del veicolo per*** lo scarico ***del primo*** animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei processi di carico e scarico nelle definizioni di "viaggio" e "tempo di viaggio" esercita un'indebita pressione sugli addetti alla manipolazione di animali e sui trasportatori di animali. Poiché i processi di carico e scarico sono considerati rischiosi e stressanti sia per gli animali che per il personale, non dovrebbero avere vincoli di tempo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 561/2006 non calcola i tempi di carico e scarico come tempo di guida nell'ottimizzazione dei trasporti.

Emendamento 586
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con ***il carico del primo*** animale ***sul primo mezzo di trasporto*** nel luogo di partenza e termina con lo scarico	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con ***la chiusura del veicolo dopo che l'ultimo*** animale ***è stato caricato*** nel luogo di partenza e termina

dell'ultimo animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

con ***l'apertura del veicolo per*** lo scarico ***del primo*** animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

Or. en

Emendamento 587
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia ***con il*** carico ***del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza*** e termina con ***lo scarico dell'ultimo animale*** nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia ***quando il veicolo lascia il primo luogo di*** carico e termina con ***l'arrivo del veicolo*** nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

Or. en

Emendamento 588
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4
2023/0448(COM)
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con ***il carico del primo*** animale ***sul primo mezzo di trasporto*** nel luogo di partenza e termina con lo scarico	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con ***la chiusura del veicolo dopo che l'ultimo*** animale ***è stato caricato*** nel luogo di partenza e termina

dell'ultimo animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	con ***l'apertura del veicolo per*** lo scarico ***del primo*** animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

Or. en

Emendamento 589
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con il carico ***del primo*** animale ***sul primo mezzo di trasporto*** nel luogo di partenza e termina con lo scarico ***dell'ultimo*** animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con ***la chiusura del veicolo dopo*** il carico ***dell'ultimo*** animale nel luogo di partenza e termina con ***l'apertura del veicolo per*** lo scarico ***del primo*** animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare lo stress, non dovrebbe essere esercitata alcuna pressione temporale per quanto riguarda le attività di carico e scarico.

Emendamento 590
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di

trasporto, che inizia con ***il*** carico ***del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza*** e termina con ***lo scarico dell'ultimo animale nel*** luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	trasporto, che inizia con ***la partenza del veicolo dal primo luogo di*** carico e termina con ***l'arrivo del veicolo al*** luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

Or. es

Motivazione

Considerato che il carico e lo scarico rappresentano i momenti più complessi nella gestione degli animali durante il trasporto, non sembra prudente che con questo articolo si incoraggi l'esecuzione di tali operazioni in condizioni di fretta e stress, a discapito degli allevatori, dei conducenti e degli animali trasportati. È mantenuta la definizione attualmente prevista dal regolamento (CE) n. 1/2005.

Emendamento 591
Emma Wiesner, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia ***con il carico del primo animale sul*** primo mezzo di trasporto ***nel*** luogo di partenza e termina con ***lo scarico dell'ultimo animale*** nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia ***quando il*** primo mezzo di trasporto ***inizia a muoversi dal*** luogo di partenza e termina con ***l'arrivo del mezzo di trasporto*** nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

Or. en

Emendamento 592
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia ***con il carico del primo animale sul primo*** mezzo di trasporto ***nel*** luogo di partenza e termina con ***lo scarico dell'ultimo animale*** nel luogo di destinazione***, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo*** e ***il trasferimento da un mezzo*** di trasporto ***a un altro***;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia ***quando il*** mezzo di trasporto ***carico lascia il*** luogo di partenza e termina con ***l'arrivo del mezzo di trasporto*** nel luogo di destinazione; ***un viaggio può comportare più tappe e uno o più mezzi*** di trasporto;

Or. fr

Emendamento 593
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Matteo Ricci

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto***, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel*** luogo di partenza ***e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel*** luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto ***dal*** luogo di partenza ***al*** luogo di destinazione***, compresi lo scarico e il carico sul mezzo di trasporto che si verificano nei punti intermedi del viaggio***, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

Or. it

Emendamento 594
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale ***nel*** luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	4. "viaggio": lo spostamento ***complessivo*** di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto ***durante una o più tratte di trasporto***, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel ***primo*** luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale ***nell'ultimo*** luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro; ***un viaggio può comprendere più tratte di trasporto effettuate con lo stesso mezzo di trasporto o con mezzi di trasporto diversi.***

Or. en

Emendamento 595
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel luogo di destinazione, nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;	4. "viaggio": lo spostamento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto, che inizia con il carico del primo animale sul primo mezzo di trasporto nel luogo di partenza e termina con lo scarico dell'ultimo animale nel luogo di destinazione, ***sia all'interno che all'esterno dell'Unione,*** nonché le operazioni correlate, compresi i periodi di riposo e il trasferimento da un mezzo di trasporto a un altro;

Or. en

Emendamento 596
Emma Wiesner

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Quando gli animali acquatici vengono trainati in una gabbia o in un altro tipo di unità di alloggiamento, per "viaggio" si intende il movimento degli animali avvenuto tramite uno o più mezzi di trasporto, che comincia nel momento in cui il mezzo di trasporto a cui è agganciata l'unità di alloggiamento inizia a muoversi dal luogo di partenza e termina con l'arrivo del mezzo di trasporto nel luogo di destinazione;

Or. en

Emendamento 597
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. "tratta di un viaggio": parte di un viaggio in cui viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quello utilizzato nel luogo di partenza, ad esempio quando navi ro-ro, navi in generale o tratte ferroviarie sono utilizzate per spostare autocarri.

Or. en

Emendamento 598
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. "segmento di viaggio": una parte del viaggio in cui non si svolgono attività di carico o scarico di animali;

Or. en

Emendamento 599
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "unità di alloggiamento": una sistemazione temporanea per animali acquatici, come una gabbia, una cassa o una vasca;

Or. en

Emendamento 600
Sander Smit, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "animali acquatici": pesci, cefalopodi e decapodi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 601
Jessika Van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "animali acquatici": pesci, cefalopodi e decapodi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 602
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "animali acquatici": pesci, ***cefalopodi e decapodi***;	6. "animali acquatici": pesci ***vertebrati vivi***, ***ad esclusione di embrioni vivi, larve e uova di animali acquatici***;

Or. en

Emendamento 603
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "animali acquatici": pesci, cefalopodi ***e*** decapodi;	6. "animali acquatici": pesci, cefalopodi***,*** decapodi ***e molluschi, in tutte le fasi del ciclo vitale***;

Or. en

Emendamento 604
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. "animale adulto": un animale completamente svezzato dal latte;

Or. en

Emendamento 605
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasportatore che ***trasporta animali o ne*** ha ceduto in subappalto il trasporto per l'intero viaggio o una parte dello stesso ad almeno un altro trasportatore; oppure	a) trasportatore che ha ceduto in subappalto il trasporto per l'intero viaggio o una parte dello stesso ad almeno un altro trasportatore; oppure

Or. en

Emendamento 606
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) trasportatore che ***trasporta animali o ne*** ha ceduto in subappalto il trasporto per l'intero viaggio o una parte dello stesso ad almeno un altro trasportatore; oppure	a) trasportatore che ha ceduto in subappalto il trasporto per l'intero viaggio o una parte dello stesso ad almeno un altro trasportatore; oppure

Or. en

Emendamento 607
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) persona fisica o giuridica che ha ingaggiato ***un trasportatore*** per ***il trasporto di animali***; oppure	b) persona fisica o giuridica che ha ingaggiato ***uno o più trasportatori*** per ***un viaggio***; oppure

Or. en

Emendamento 608
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***nove*** ore;	8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***quattro*** ore;

Or. en

Emendamento 609
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***nove*** ore;	8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***14*** ore;

Or. fr

Emendamento 610
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "lungo viaggio": viaggio ***che*** supera le ***nove*** ore;	8. "lungo viaggio": viaggio ***la cui durata*** supera le ***dodici*** ore;

Or. en

Emendamento 611
Adrian-George Axinia, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***nove*** ore;	8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***dodici*** ore;

Or. en

Emendamento 612
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***nove*** ore;	8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***dodici*** ore;

Or. en

Emendamento 613
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***nove*** ore;	8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***dodici*** ore;

Or. en

Emendamento 614
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***nove*** ore;	8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***otto*** ore;

Or. en

Emendamento 615
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***nove*** ore;	8. "lungo viaggio": viaggio che supera le ***otto*** ore;

Or. en

Emendamento 616
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "lungo viaggio": viaggio che supera	8. "lungo viaggio": viaggio che supera

le ***nove*** ore;	le ***otto*** ore;

Or. en

Emendamento 617
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "lungo viaggio": viaggio ***che*** supera le nove ore;	8. "lungo viaggio": viaggio ***la cui durata*** supera le nove ore;

Or. en

Emendamento 618
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 8 a (new)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. "trasporto per la macellazione": il trasporto con l'intenzione di abbattere un animale immediatamente all'arrivo nel luogo di destinazione o entro i due mesi successivi;

Or. en

Emendamento 619
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

10. "TRACES": il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e documenti, di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625;	10. "TRACES": il sistema informatico ***dell'UE*** per lo scambio di dati, informazioni e documenti, di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625***, qualora paesi terzi non abbiano accesso a TRACES, i paesi terzi interessati, assistiti dalla Commissione, garantiscono l'interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici per facilitare lo scambio di dati***;

Or. en

Emendamento 620
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. "TRACES": il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e documenti, di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625;	10. "TRACES": il sistema informatico ***dell'UE*** per lo scambio di dati, informazioni e documenti, di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625; ***qualora paesi terzi non utilizzino TRACES, la Commissione europea e i paesi terzi interessati garantiscono l'interoperabilità tra i rispettivi sistemi informatici per garantire lo scambio di dati.***

Or. en

Emendamento 621
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. "TRACES": il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e	10. "TRACES": il sistema informatico ***dell'Unione*** per lo scambio di dati,

documenti, di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625;	informazioni e documenti, di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625; ***se i paesi terzi non utilizzano TRACES, la Commissione europea e i paesi terzi interessati garantiscono l'interoperabilità tra i rispettivi sistemi informatici per garantire lo scambio di dati.***

Or. en

Emendamento 622
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. "TRACES": il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e documenti, di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625;	10. "TRACES": il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e documenti, di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625; ***se i paesi terzi non utilizzano TRACES, la Commissione europea e i paesi terzi interessati garantiscono l'interoperabilità tra i rispettivi sistemi informatici per garantire lo scambio di dati.***

Or. en

Emendamento 623
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. "TRACES": il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e documenti, di cui all'articolo 133,	10. "TRACES": il sistema informatico ***dell'Unione*** per lo scambio di dati, informazioni e documenti, di cui

paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625;	all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625; ***se i paesi terzi non utilizzano TRACES, la Commissione e i paesi interessati garantiscono che i loro sistemi siano interoperabili per uno scambio di dati senza soluzione di continuità;***

Or. en

Motivazione

Poiché i paesi terzi utilizzano sistemi diversi, l'interoperabilità è necessaria per evitare ritardi alle frontiere dovuti a dati sui trasporti non verificabili.

Emendamento 624
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "trasportatore": operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto di terzi;	11. "trasportatore": operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto di terzi***, in possesso di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente come definito all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/625***;

Or. en

Emendamento 625
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "trasportatore": ***operatore la cui attività economica consiste nel trasportare***	11. "trasportatore": ***persona fisica o giuridica che trasporta*** animali per proprio

animali per proprio conto o per conto ***di*** terzi***;***	conto o per conto terzi

Or. en

Emendamento 626
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "trasportatore": operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto ***di*** terzi;	11. "trasportatore": operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto terzi;

Or. en

Emendamento 627
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "trasportatore": operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto ***di*** terzi;	11. "trasportatore": operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto terzi;

Or. en

Emendamento 628
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "trasportatore": operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto ***di*** terzi;	11. "trasportatore": operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto terzi;

Or. en

Emendamento 629
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "trasportatore": operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto di ***terzi***;	11. "trasportatore": operatore la cui attività economica consiste nel trasportare animali per proprio conto o per conto di ***altri***;

Or. fr

Emendamento 630
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***otto*** ore***, escluso il carico e lo scarico***;

Or. en

Emendamento 631
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***quattro*** ore;

Or. en

Emendamento 632
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***quattordici*** ore;

Or. en

Motivazione

Un lasso di tempo di 9 ore, compresi il carico e lo scarico, potrebbe non essere pratico in molti casi e potrebbe creare pressioni per accelerare il processo, con potenziali ripercussioni sul benessere degli animali. Considerando le realtà della logistica dei trasporti, compreso l'accesso alle aree più remote, un'estensione a 14 ore sembra essere un approccio più equilibrato e praticabile.

Emendamento 633
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***14*** ore;

Or. fr

Emendamento 634
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto,

Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio ***che*** non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio ***la cui durata*** non supera le ***dodici*** ore;

Or. en

Emendamento 635
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***dodici*** ore;

Or. en

Emendamento 636
Adrian-George Axinia, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***dodici*** ore;

Or. en

Emendamento 637
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***dodici*** ore;

Or. en

Emendamento 638
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***otto*** ore;

Or. en

Emendamento 639
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***otto*** ore;

Or. en

Emendamento 640
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***nove*** ore;	12. "breve viaggio": viaggio che non supera le ***otto*** ore;

Or. en

Emendamento 641
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. "breve viaggio": viaggio ***che*** non supera le nove ore;	12. "breve viaggio": viaggio ***la cui durata*** non supera le nove ore;

Or. en

Emendamento 642
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un ***viaggio su strada o su rotaia***;	13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati***, con licenza di veterinario e indipendente dal trasportatore,*** che li accompagna durante un trasporto;

Or. en

Emendamento 643
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia;	13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia; ***tale persona può essere il conducente;***

Or. en

Emendamento 644
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "***guardiano***": persona direttamente incaricata ***del*** benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia;	13. "***tecnico veterinario qualificato***": persona direttamente incaricata***, formata per il*** benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia; ***in assenza di un tecnico veterinario qualificato distinto, il conducente è il tecnico veterinario qualificato.***

Or. en

Emendamento 645
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "***guardiano***": persona direttamente ***incaricata*** del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia***;***	13. "***addetto alla manipolazione degli animali***": persona direttamente ***responsabile*** del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un

	viaggio su strada o su rotaia***, in assenza di un addetto alla manipolazione degli animali indipendente, il conducente è tale addetto.***

Or. en

Emendamento 646
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia;	13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia***, che ha ricevuto un'adeguata formazione ed è in possesso di un certificato di idoneità***;

Or. en

Emendamento 647
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia;	13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia; ***In assenza di un guardiano distinto, il conducente è il guardiano;***

Or. en

Emendamento 648
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto,

Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia***;***	13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia***. In assenza di un guardiano distinto, il conducente è il guardiano***;

Or. en

Emendamento 649
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia;	13. "guardiano": persona ***formata, in possesso di un certificato di idoneità e*** direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia;

Or. en

Emendamento 650
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. "guardiano": persona direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li accompagna durante un	13. "guardiano": persona***, distinta dal conducente,*** direttamente incaricata del benessere degli animali trasportati, che li

viaggio su strada o su rotaia;	accompagna durante un viaggio su strada o su rotaia;

Or. en